



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Divisione principale Imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo

Maggio 2014

Procedura di consultazione relativa

alla legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale

Rapporto sui risultati

Indice

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	6
COMPENDIO	8
1 Situazione iniziale	10
1.1 Procedura di consultazione	10
1.2 Contenuto del progetto posto in consultazione	10
1.3 Partecipanti alla consultazione	10
1.4 Presentazione dei pareri nel rapporto sui risultati	11
2 Risultati principali	11
2.1 In generale	11
2.2 Le norme concrete	12
3 In generale	12
4 Pareri relativi alle singole disposizioni dell'AP DPA.....	14
4.1 Rapporto tra la procedura amministrativa e la procedura penale.....	14
4.2 Truffa qualificata in materia fiscale.....	15
4.2.1 Elementi costitutivi della truffa.....	15
4.2.2 Multa cumulata	15
4.3 Autodenuncia	15
4.4 Diversi	16
4.4.1 Non luogo a procedere, abbandono.....	16
4.4.2 Apertura di procedimenti penali, abbandono.....	16
4.4.3 Responsabilità solidale dei partecipanti a un reato fiscale	16
4.4.4 Prescrizione dell'azione penale	17
4.4.5 Prescrizione dell'obbligo di pagamento o di restituzione	17
5 Pareri relativi alle singole disposizioni dell'AP AIMP	17
6 Pareri relativi alle singole disposizioni dell'AP LTB e dell'AP LIP.....	17
7 Pareri relative alle singole disposizioni dell'AP LIVA	18
7.1 Fattispecie	18

7.1.1	Sottrazione d'imposta	18
7.1.2	Pena	18
7.2	Questioni concernenti il diritto in materia di prescrizione	18
7.2.1	Inizio e fine della prescrizione dell'azione penale.....	18
7.2.2	Termine di prescrizione per proseguire un procedimento penale avviato	19
7.2.3	Prescrizione dell'obbligo di pagamento o di restituzione	19
7.3	Altre osservazioni	19
7.3.1	Separazione tra procedimento amministrativo e procedimento penale; utilizzazione delle prove	19
7.3.2	Decreto di non luogo a procedere o di abbandono	19
7.3.3	Autodenuncia	20
7.3.4	Assistenza amministrativa e obbligo di comunicare	20
8	Pareri relativi alle singole disposizioni dell'AP LIFD e dell'AP LAID	20
8.1	Assistenza amministrativa e obbligo di comunicare	20
8.2	Fattispecie	21
8.2.1	In generale	21
8.2.2	Definizione della frode fiscale e della frode fiscale qualificata.....	21
8.2.3	Frode fiscale qualificata.....	25
8.2.4	Distinzione tra delitto fiscale e crimine fiscale: valore soglia	25
8.2.5	Favoreggiamento	28
8.2.6	Altre osservazioni	29
8.3	Comminatoria e commisurazione della pena	29
8.3.1	Soppressione della pena ordinaria per la sottrazione d'imposta	29
8.3.2	Soppressione della multa minima per la sottrazione d'imposta.....	29
8.3.3	Dipendenza della multa o dell'importo della multa dall'imposta sottratta	29
8.3.4	Concorso di infrazioni (cumulo, inasprimento della pena).....	31
8.3.5	Frode fiscale / frode fiscale qualificata	32
8.4	Competenza	32
8.4.1	Pareri relativi alla proposta secondo l'avamprogetto.....	33
8.4.2	Ruolo e funzione delle autorità penali ordinarie secondo l'avamprogetto	33
8.4.3	Modelli alternativi.....	33

8.4.4	Competenza territoriale	34
8.4.5	Altre osservazioni	34
8.5	Procedura	35
8.5.1	Pareri relativi alla proposta secondo l'avamprogetto	35
8.5.2	CPP quale diritto processuale alternativo.....	35
8.5.3	Procedura abbreviata	35
8.5.4	Altre osservazioni	36
8.6	Mezzi d'indagine.....	36
8.6.1	Pareri relativi al principio	36
8.6.2	Competenza per ordinare mezzi d'indagine	37
8.6.3	Altre osservazioni	37
8.7	Richiesta di dati presso le banche.....	37
8.7.1	Pareri relativi al principio	37
8.7.2	Autorizzazione a richiedere informazioni presso le banche	38
8.7.3	Altre osservazioni	39
8.8	Provvedimenti coattivi	39
8.8.1	Pareri relativi al principio	39
8.8.2	Competenza	41
8.9	Reati fiscali nel settore di attività delle persone giuridiche o con ripercussioni sulle stesse....	41
8.9.1	Pareri relativi al principio	41
8.9.2	Disciplinamenti complementari / alternativi	42
8.9.3	Altre osservazioni	42
8.10	Posizione giuridica dell'AFC	42
8.10.1	Pareri relativi al principio	42
8.10.2	Attrazione delle competenze	43
8.10.3	Diritti di parte dell'AFC.....	43
8.10.4	Inchiesta su richiesta di un Cantone.....	44
8.11	Prescrizione.....	44
8.11.1	Prescrizione dei delitti e dei crimini fiscali	44
8.11.2	Discrepanza tra la prescrizione concernente il recupero d'imposta e quella concernente il perseguimento penale	45

8.11.3	Altre osservazioni	45
8.12	Diversi	45
8.12.1	Autodenuncia	45
8.12.2	Amnistia.....	46
8.12.3	Entrata in vigore e applicazione delle nuove disposizioni	46
8.12.4	Altre osservazioni	46

Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione¹

alliance sud	alliance sud
ARIF	Association Romande des Intermédiaires Financiers
PBD	Partito borghese democratico
CCIG	Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève
CP	Centre Patronal
CSNLAW	CSNLAW studio legale e notarile
PPD	Partito popolare democratico
economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere
CFC	Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta
DB	Dichiarazione di Berna
PEV	Partito evangelico svizzero
CDCF	Conferenza dei direttori cantonali delle finanze
PLR	PLR.I Liberali
PLR Genève	Les Libéraux-Radicaux Genève
FER	Fédération des Entreprises Romandes
Forum OAD	Forum Svizzero degli organismi di autodisciplina
FPV	Fédération Patronale Vaudoise
FTAF	Federazione ticinese delle associazioni di fiduciari
GCO	Groupement des Compliance Officers de Suisse Romande et du Tessin
GPF	Genève Place Financière
I Verdi	Partito ecologista svizzero
OC IVA	Organo consultivo per l'imposta sul valore aggiunto
CDCGP	Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia
Forum PMI	Forum PMI
CAIS	Conferenza delle autorità inquirenti svizzere
SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati di commercio
OAD-FCT	Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino
OAD G	Organisme d'autorégulation des gérants de patrimoine (organismo di autodisciplina dell'Unione Svizzera dei Fiduciari)
Prof. Oberson	Professor Xavier Oberson
ODA Genève	Ordre des Avocats de Genève
OREF	Ordre romand des experts fiscaux diplômés
PD-Consulting	PD-Consulting GmbH Rechtsberatung und Ausbildung für Finanzintermediäre
Raiffeisen	Raiffeisen Svizzera
SATC	Swiss Association of Trust Companies
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati
OAD FSA/FSN	Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai
USC	Unione svizzera dei contadini
ASB	Associazione Svizzera dei Banchieri (SwissBanking)
USS	Unione sindacale svizzera
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
PS	Partito socialista svizzero
OAD CASINÒ	Organismo di autodisciplina OAD

¹ Senza i Cantoni per i quali sono state impiegate le abbreviazioni ufficiali. Sono inclusi i partecipanti alla consultazione relativa all'avamprogetto sull'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, i cui pareri sono stati ripresi nel presente rapporto.

OAD-ASA	Organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni
OAD Fiduciari	OAD FIDUCIARI SUISSE; Organismo di Autodisciplina dell'Unione Svizzera dei Fiduciari
UCS	Unione delle città svizzere
StSK	Städtische Steuerkonferenz
UDC	Unione democratica di centro
ASM	Associazione svizzera dei magistrati
ASA	Associazione Svizzera d'Assicurazioni
SwissHoldings	Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne der Schweiz
CF	Camera fiduciaria
TS	FIDCIARI SUISSE Unione Svizzera dei Fiduciari
TrS	Travail.Suisse
ABES	Associazione delle banche estere in Svizzera
VQF	Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen
UBCS	Unione delle banche cantonali svizzere
ABPS	Associazione dei banchieri privati svizzeri
ASG	Associazione svizzera di gestori di patrimoni
Walderwyss	Walderwyss Rechtsanwälte AG, Zürich
ZVDS	Zentralschweizerische Vereinigung diplomierter Steuerexperten

Compendio

La procedura di consultazione ha avuto inizio il 29 maggio 2013 ed è terminata il 30 settembre 2013.

Il progetto posto in consultazione persegue due obiettivi principali: da un lato, le stesse disposizioni procedurali dovrebbero essere applicate a tutti i procedimenti penali fiscali e, dall'altro, il giudizio del fatto dovrebbe avvenire indipendentemente dall'imposta interessata, secondo fattispecie penali e principi di diritto penale definiti in modo possibilmente uniforme. In tal modo dovrebbe essere garantito un accertamento di reati fiscali equo, efficiente ed effettivo che allo stesso tempo permette di evitare pene eccessive.

Sono pervenuti 69 pareri materiali. Si sono espressi tutti i Cantoni, la CDCF, la CDDGP, otto partiti (PBD, PPD, PEV, PLR. I liberali, I Verdi, PS, UDC, PLR Genève) come pure 33 interessati rappresentanti diversi settori, industrie e mestieri (economiesuisse, USS, USAM, UCS, CAIS, ASB, ABPS, OC IVA, FSA, USC, StSK, ASA, SwissHoldings, SIC Svizzera, CF, TS, TrS, ASM, CCIG, CP, CFC, FER, ASG, ZVDS, Forum OAD, FPV, FTAF, GPF, OAD-FCT, ODA Genève, OREF, CSNLAW, prof. Oberson).

Osservazioni generali

21 Cantoni, la CDCF, la CDDGP, il PBD, il PEV, i Verdi e il PS, due associazioni mantello dell'economia (SIC Svizzera, USS), la FSA come pure la StSK e l'UCS sostengono e approvano gli sforzi del Consiglio federale finalizzati a una revisione del diritto penale fiscale, in parte esprimono però riserve su alcuni punti essenziali e chiedono verifiche più approfondite e adeguamenti.

Due altri Cantoni respingono il progetto nella sua forma attuale ma sostengono gli obiettivi della revisione.

Due Cantoni, la CAIS, il PPD, il PLR, PLR Genève, la maggioranza delle associazioni mantello nazionali dell'economia (economiesuisse, USC, ASB, USAM, TrS) e molti rappresentanti del settore privato (SwissHoldings, CF, TS, ASG, CCIG, CP, CSNLAW, FER, FPV, FTAF, GPF, ABPS, ASA, ZVDS) respingono il progetto nel suo insieme, ma esprimono pareri parzialmente diversi su singole disposizioni.

Un Cantone, diversi rappresentanti del settore privato (Forum OAD, OAD-FCT, ODA Genève, OREF), la CFC e l'ASM rinviando a diversi punti da rielaborare, senza però esprimersi sul progetto nel suo insieme.

Quasi nessuna delle norme trattate nei pareri riscuote una netta maggioranza a favore o contraria alla stessa; anzi, spesso tra sostenitori e oppositori c'è una situazione di equilibrio.

Fattispecie penali

La nuova definizione delle fattispecie penali in ambito di imposte dirette e la loro distinzione in fattispecie di base e fattispecie qualificate sono approvate dalla maggioranza dei partecipanti. Mentre i Cantoni accolgono favorevolmente la combinazione dell'uso di documenti falsi e del modo di procedere con astuzia, soprattutto il settore privato ritiene che il modo di procedere con astuzia non sia adeguato quale elemento costitutivo della fattispecie.

Competenza

La competenza delle autorità fiscali per l'istruzione e il giudizio di tutti i reati fiscali, fatto salvo il rinvio a giudizio con trasmissione degli atti a un tribunale in caso di pene detentive o su richiesta dell'imputato, è approvata da 12 Cantoni, dalla CDCF e dall'USS. Sette Cantoni, il PPD ed economiesuisse respingono la proposta e propongono un'altra regolamentazione (sette Cantoni, economiesuisse) o il mantenimento della regolamentazione vigente (PPD).

Disposizioni procedurali

L'applicazione del diritto penale amministrativo per i procedimenti penali fiscali viene accolta da dieci Cantoni, dalla CDCF, da I Verdi e dalla StSK. Un Cantone e nove organizzazioni respingono questa proposta. Uno dei motivi adottati è che il diritto penale amministrativo è obsoleto e presenta diverse lacune. Inoltre, non esisterebbe una procedura uniforme, dato che in caso di rinvio a giudizio con trasmissione degli atti a un tribunale verrebbe applicato il codice di procedura penale.

Mezzi d'indagine

11 Cantoni, la CDCF, la StSK, l'UCS e tre organizzazioni approvano l'ampliamento delle possibilità d'inchiesta senza carattere coattivo nel caso di un sospetto di reato fiscale. Un Cantone e nove organizzazioni respingono la proposta, in particolare con la motivazione che il diritto procedurale vigente offre strumenti sufficienti. La proposta minerebbe il rapporto di fiducia tra le autorità fiscali e i contribuenti.

La possibilità che tutte le autorità fiscali dispongano di provvedimenti coattivi nei limiti del principio di proporzionalità è accolta positivamente da tre Cantoni. Il PLR, il PEV e l'OAD-FCT sono favorevoli a un'ammissione di questi provvedimenti limitata alle gravi infrazioni fiscali, mentre l'UDC e otto organizzazioni li respingono in maniera generale ed espressamente.

Accesso a dati presso le banche

In linea di principio, 16 Cantoni, la CDCF, il PBD, il PEV, l'USS, SIC Svizzera e la StSK approvano la proposta secondo cui nei procedimenti penali fiscali le autorità fiscali possono richiedere informazioni direttamente alle banche. L'UDC, il PPD e l'ASB respingono la proposta. Il Cantone di Uri e il PLR vogliono permettere l'accesso dei dati presso le banche soltanto per la sottrazione intenzionale e ripetuta di importanti somme d'imposta.

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione ritiene che l'autorizzazione prevista da parte del direttore dell'amministrazione cantonale delle contribuzioni sia insufficiente e propone un'altra autorità di autorizzazione.

1 Situazione iniziale

1.1 Procedura di consultazione

Il 29 maggio 2013 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di effettuare una consultazione presso i Cantoni, i partiti politici e le associazioni mantello dell'economia relativa all'unificazione del diritto penale fiscale.

La procedura di consultazione ha avuto inizio il 29 maggio 2013 ed è terminata il 30 settembre 2013.

1.2 Contenuto del progetto posto in consultazione

Per poter essere attuato il diritto tributario necessita della tutela del diritto penale fiscale. È parte del diritto penale criminale. Per questo motivo le procedure per il perseguimento di infrazioni alle leggi fiscali devono essere impostate sulla base di principi di procedura penale e il giudizio deve soddisfare i principi generali del diritto penale. Queste procedure e questi principi non sono attuati in modo uniforme e coerente nella legislazione penale fiscale vigente concernente le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta preventiva e le tasse di bollo. Un fatto che realizza diverse fattispecie penali fiscali viene pertanto perseguito e giudicato da diverse autorità competenti secondo procedure in parte differenti.

Il progetto posto in consultazione persegue pertanto due obiettivi principali: da un lato, le stesse disposizioni procedurali dovrebbero essere applicate a tutti i procedimenti penali fiscali e, dall'altro, il giudizio del fatto dovrebbe avvenire indipendentemente dall'imposta interessata, secondo fattispecie penali e principi di diritto penale definiti in modo possibilmente uniforme. In tal modo viene garantito un accertamento di reati fiscali equo, efficiente ed effettivo che allo stesso tempo permette di evitare pene eccessive.

Il progetto posto in consultazione si prefigge essenzialmente di modificare la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11), la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.11), la legge federale del 12 giugno 1990 concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA, LIVA; RS 641.20), la legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21) e la legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10). In ambito di imposte dirette, il progetto comporta un'estensione sostanziale dei provvedimenti d'inchiesta per le autorità fiscali cantonali nei procedimenti penali fiscali. Ciò include anche la richiesta di informazioni presso banche, qualora sussista un sospetto di reato fiscale. Tale richiesta necessita tuttavia dell'autorizzazione del capo dell'amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Il progetto posto in consultazione richiede inoltre adeguamenti della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) e della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale; RS 351.1).

1.3 Partecipanti alla consultazione

L'elenco dei destinatari della consultazione figura nell'allegato. Complessivamente sono pervenuti 69² pareri materiali:

- i governi di tutti i Cantoni come pure la CDCF e la CDDGP;

² Senza i sei pareri formulati da autorità dei Cantoni GE e TI e che questi ultimi hanno allegato ai propri pareri (cfr. n.1.4).

- otto partiti politici (PBD, PPD, PEV, PLR, I Verdi, PS, UDC, PLR Genève);
- 33 interessati rappresentanti diversi settori, industrie e mestieri (CCIG, CP, CSNLAW, economiesuisse, CFC, FER, Forum OAD, FPV, FTAF, GPF, CAIS, OC IVA, OAD-FCT, prof. Oberson, ODA Genève, OREF, FSA, USC, ASB, USS, USAM, UCS, StSK, ASM, ASA, SwissHoldings, SIC Svizzera, CF, TrS, FS, ABPS, ASG, ZVDS).

L'Associazione dei Comuni Svizzeri, l'Unione svizzera degli imprenditori, Commercio Svizzera, i Tribunali della Confederazione e il Ministero pubblico della Confederazione hanno espressamente rinunciato a inoltrare il loro parere.

1.4 Presentazione dei pareri nel rapporto sui risultati

Le motivazioni addotte dai partecipanti relative a una determinata questione sono presentate per gruppi. È quindi possibile che ogni partecipante menzionato in questo contesto non abbia formulato tutti gli argomenti riassunti del suo gruppo.

I Cantoni FR, NW e SH hanno aderito al parere della CDCF che hanno in parte completato. Oltre ad esprimere considerazioni proprie, il Cantone LU ha aderito al parere della Conferenza fiscale svizzera (CFS). Quest'ultima ha rinunciato a presentare un parere a nome proprio, approvando invece il parere del suo gruppo di lavoro Diritto penale fiscale e inoltrandolo alla CDCF, che l'ha ripreso con un'aggiunta³. Le affermazioni della CDCF vengono pertanto attribuite ai Cantoni FR, LU, NW e SH, senza indicare ogni volta che il parere di questi Cantoni risulta dall'adesione a quello della CDCF (e della CFS).

A completamento delle proprie osservazioni alla consultazione, la FER aderisce al parere dell'ABPS. Le affermazioni di quest'ultima vengono pertanto attribuite anche alla FER. Lo stesso vale per economiesuisse, che a complemento del suo parere aderisce a quello dell'OC IVA.

Il progetto posto in consultazione prevedeva di riprendere senza modifiche materiali le fattispecie penali proposte nell'avamprogetto concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (di seguito: avamprogetto GAFI) rivedute nel 2012. I risultati della consultazione dell'avamprogetto GAFI vengono pertanto riprese in forma di citazioni di quel rapporto nel presente, nella misura in cui si rimanda a queste fattispecie penali.

Con il suo parere il Cantone GE ha presentato le motivazioni del Ministère public, del Tribunal pénal, della Cour pénale de la Cour de justice, della Chambre administrative de la Cour de justice e dell'Amministrazione delle contribuzioni del Cantone di Ginevra. Anche il Cantone TI unitamente al suo parere ha trasmesso una nota comune della Camera di diritto tributario, della Corte dei reclami penali e del Ministero pubblico. Questi pareri non consolidati non sono stati inseriti nel presente rapporto, ma saranno utilizzati per i prossimi lavori.

2 Risultati principali

2.1 In generale

La maggior parte dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, ZG, ZH), la CDCF, la CDDGP, la StSK e la UCS, una parte dei partiti (PBD, PEV, I Verdi, PS), alcune associazioni mantello dell'economia (SIC Svizzera, USS) come pure la FSA sostengono e approvano gli sforzi del Consiglio federale finalizzati a una revisione del diritto penale fiscale; in parte esprimono però riserve su punti essenziali, chie-

³ L'aggiunta riguarda la competenza ad autorizzare la richiesta di dati presso le banche e a adottare provvedimenti coattivi. Il parere del Cantone LU contiene un'aggiunta simile.

dono verifiche più approfondite e adeguamenti. Anche i Cantoni UR e VD sostengono gli obiettivi di revisione, ma non il progetto nella sua forma attuale.

La CAIS ritiene insoddisfacente il concetto di base. I Cantoni TI e VS, una parte dei partiti (PPD, PLR, PLR Genève⁴, UDC), la maggior parte delle associazioni mantello nazionali dell'economia (economiesuisse, SSIC, ASB, USAM, TrS) come pure molti rappresentanti del settore privato (CCIG, CP, CSNLAW, FER, FPV, FTAF, GPF, ABPS, ASA, SwissHoldings, CF, TS, ASG, ZVDS) non sostengono il progetto.

Il Cantone BL, la CFC, singoli rappresentanti del settore privato (Forum OAD, OAD-FCT, ODA Genève, OREF), e l'ASM rinviando a diversi punti da rielaborare, senza però esprimersi sul progetto nel suo insieme.

2.2 Le norme concrete

Quasi nessuna delle norme proposte nel progetto riscuote una netta maggioranza a favore o contraria alla stessa; anzi, spesso tra sostenitori e oppositori c'è una situazione di equilibrio.

La nuova definizione delle fattispecie penali e la loro distinzione in fattispecie di base e fattispecie qualificate sono approvate dalla maggioranza dei partecipanti. Mentre i Cantoni accolgono favorevolmente la combinazione dell'uso di documenti falsi e del modo di procedere con astuzia, soprattutto il settore privato ritiene che il modo di procedere con astuzia non sia adeguato quale elemento costitutivo della fattispecie. Per numerosi partecipanti è controverso anche il valore soglia proposto quale criterio per qualificare una fattispecie criminosa (truffa fiscale qualificata).

L'adeguamento della competenza per il perseguimento penale della frode fiscale conseguente alla nuova definizione delle fattispecie, l'estensione delle possibilità d'inchiesta e il passaggio all'applicazione di un codice di procedura penale da parte delle autorità fiscali vengono in alcuni casi fortemente criticati. Molti partecipanti alla consultazione vi intravedono un inasprimento ingiustificato del diritto penale fiscale. Solo circa la metà dei Cantoni approva la competenza delle autorità fiscali per tutti i reati fiscali. L'estensione delle possibilità d'inchiesta in caso di sospetto di reato fiscale è accolta favorevolmente soprattutto dai Cantoni.

La possibilità delle autorità fiscali di richiedere informazioni presso le banche è stata tematizzata dalla maggior parte dei partecipanti. Questi ritengono che l'autorizzazione prevista dal capo dell'amministrazione cantonale delle contribuzioni sia insufficiente e propongono un'altra autorità di autorizzazione.

Sono soprattutto i Cantoni che esprimono grandi riserve sulla soppressione della punibilità delle persone giuridiche.

3 In generale

In merito al momento della revisione: l'UDC e PLR Genève come pure una grande parte dei partecipanti del settore privato (CCIG, CP, FER, FPV, FTAF, GPF, ODA Genève, OREF, ASB, USAM, TS, ABPS) criticano il momento scelto per la revisione: alla luce delle numerose questioni internazionali e di diritto nazionale (ad es. l'iniziativa «Sì alla protezione della sfera privata») non è opportuno mettere in cantiere un ulteriore progetto di politica nazionale. Viene inoltre criticata la mancanza di coordinamento e di coerenza con altri progetti di legge; mancherebbe una visione d'insieme per i diversi progetti. Per SwissHoldings non c'è

⁴ Chiede inoltre la sospensione del progetto fino alla votazione popolare sull'iniziativa per la protezione della sfera privata.

l'urgenza né una pressione internazionale o altro motivo che renderebbe necessaria una rapida revisione del diritto penale fiscale.

Necessità di una riforma: la necessità di una riforma o di eliminare i punti deboli illustrati nel rapporto esplicativo è riconosciuta esplicitamente dai Cantoni FR, LU, NW, SH, SO, SZ e dalla CDCF, dai partiti PEV, PS e I Verdi nonché dai rappresentanti del settore privato FSA e SIC Svizzera. Anche il Cantone UR, il PLR e SwissHoldings ravvisano la necessità di intervenire (in particolare in vista di una semplificazione), ma respingono gli orientamenti proposti.

Il Cantone VS, diversi partiti (UDC, PPD, PLR Genève) e alcuni rappresentanti del settore privato (FTAV, ASB, ABPS) negano la necessità di una revisione del diritto penale fiscale o ritengono necessario soltanto un adeguamento puntuale.

Mozione Schweiger⁵: diversi partecipanti (UR, TI; PPD, PLR, UDC; CSNLAW, economie-suisse, FER, ASB, USAM, SwissHoldings, ABPS) criticano che il progetto non attui la mozione Schweiger e i suoi obiettivi. Verrebbe, ad esempio, soppressa la distinzione tra sottrazione d'imposta e frode fiscale, la sfera privata dei clienti bancari non sarebbe protetta a sufficienza e il progetto non si baserebbe sulla fiducia tra autorità fiscali e contribuenti. Inoltre non verrebbe raggiunta la semplificazione auspicata e le differenti competenze permarrrebbero.

Anche i Cantoni BL, UR e TI come pure alcuni partecipanti del settore privato (economie-suisse, ASB, USAM, TS) dubitano che l'attuazione del progetto porti a una semplificazione della prassi. Essi si aspettano invece procedure più lunghe e complicate, che comporteranno anche un aumento dell'onere amministrativo.

Secondo l'avviso di alcuni partecipanti (UR; PLR, PLR Genève, UDC; economiesuisse, FER, GPF, OREF, USC, ASB, USAM, SwissHoldings, ABPS, ZVDS) il progetto comporta un generale inasprimento del diritto penale fiscale. Essi motivano il loro parere rimandando alle modifiche proposte concernenti le sanzioni e la punibilità della partecipazione come pure alle disposizioni sulla prescrizione⁶. Alcuni partecipanti (VS; FTAV, ZVDS) vedono nel progetto una «criminalizzazione del piccolo imprenditore / delle PMI».

Per diversi partecipanti dal settore privato (CP, FER, FPV, ASB, USAM, SwissHoldings, CSNLAW) le modifiche proposte costituiscono un cambiamento importante nel diritto (penale) fiscale, poiché creerebbero un clima di sfiducia e sostituirebbero l'attuale rapporto di fiducia con il controllo e la coercizione. Il Cantone VS, l'UDC e la ZVDS temono che esse compromettano il rapporto di fiducia. Secondo il PLR e CSNLAW con le suddette modifiche si rinuncia all'attuale livello di protezione della sfera privata.

Diversi: orientamento unilaterale: il Cantone GL e la ZVDS criticano l'orientamento unilaterale del progetto verso i grandi Cantoni. Secondo economiesuisse, la FSA e la CF il progetto si orienta unilateralmente agli interessi e alle necessità delle autorità.

⁵ Mozione 10.3493 «Ampia revisione del diritto penale fiscale», secondo cui il «tradizionale rapporto di fiducia specificamente svizzero tra i cittadini e lo Stato» deve essere la linea da seguire per la revisione del diritto penale fiscale. Inoltre si deve continuare a distinguere tra le due categorie «frode fiscale» e «sottrazione d'imposta», in cui la delimitazione deve poter avvenire segnatamente anche secondo la gravità materiale del reato fiscale. Gli elementi centrali della revisione dovrebbero pure essere l'unificazione e la semplificazione delle procedure e delle sanzioni penali per tutti i condoni di imposte e tasse come pure esplicite garanzie procedurali.

⁶ Le disposizioni sulla prescrizione sono state in gran parte riprese dal disegno di legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP, progetto attualmente pendente nelle due Camere.

La FER e TS ritengono che gli obiettivi di riforma auspicati (unificazione delle procedure e delle fattispecie) non siano realistici, dato che i tipi di tassa o di imposta differiscono totalmente tra di loro.

4 Pareri relativi alle singole disposizioni dell'AP DPA

4.1 Rapporto tra la procedura amministrativa e la procedura penale

Con un rinvio all'articolo 77 DPA, la StSK evidenzia che quest'ultimo prevede che il tribunale sia vincolato alle decisioni esecutive sull'obbligo di pagamento o restituzione. Dato che nella procedura di recupero d'imposta il contribuente ha l'obbligo di collaborare ed è quindi tenuto ad autoincriminarsi, occorre esaminare in modo più approfondito il rapporto tra la procedura di recupero d'imposta e il procedimento penale e la possibilità di utilizzare le informazioni ottenute nella procedura di recupero d'imposta.

La FSA appoggia il fatto che in generale i procedimenti penali siano condotti prima della procedura di tassazione; in caso contrario occorrerebbe garantire che le dichiarazioni fatte nella procedura di tassazione e i documenti esibiti non siano utilizzati nel procedimento penale (norme vigenti della LIVA soddisferebbero questi requisiti e dovrebbero essere riprese anche per altri tipi di tasse).

Alternative: secondo la FSA un obiettivo principale della revisione deve essere la netta separazione tra la procedura di recupero d'imposta e il procedimento penale fiscale (comprese le diverse competenze in materia). Soltanto in questo modo è possibile eliminare il conflitto latente tra obbligo di collaborare e divieto dell'obbligo di autoincriminazione. Anche il Cantone UR, l'ODA Genève e la ZVDS condividono questo parere. Nella suddetta separazione la FSA vede un altro vantaggio: le autorità che procedono al recupero d'imposta non possono utilizzare la loro competenza penale quale mezzo di pressione per ottenere dal contribuente l'approvazione della tassazione. L'idea che esse possano farlo non potrebbe nemmeno sorgere. Inoltre, con una separazione netta della procedura di recupero d'imposta e del procedimento penale fiscale non si potrebbe nemmeno più mettere in dubbio dal punto di vista politico l'impiego di provvedimenti coattivi nelle inchieste penali per reati fiscali.

Confronta inoltre i pareri al numero 7.3.1.

Determinazione dell'obbligo di pagamento nel procedimento penale: l'ASM propone che le imposte non dichiarate correttamente sia contabilizzate a posteriori nell'ambito del procedimento penale. L'obbligo di collaborare del contribuente che non esiste nel procedimento penale verrebbe compensato con un ampliamento dei mezzi d'indagine delle autorità fiscali; si dovrebbe tenere conto di un'eventuale collaborazione (volontaria) del contribuente attenuando la pena (fino ad annullarla).

4.2 Truffa qualificata in materia fiscale

4.2.1 Elementi costitutivi della truffa

Alcuni partecipanti delle cerchie interessate provenienti dal settore privato (CSNLAW, ASB, ASA, SwissHoldings⁷) criticano i concetti «con il concorso di terzi» e «particolarmente rilevante» (elementi costitutivi della truffa qualificata)⁸; essi non sarebbero stati precisati a sufficienza. Con il primo sarebbe stata inoltre ridotta la soglia fissata per la truffa qualificata in materia di fiscale e ciò comporterebbe un chiaro inasprimento.

il Cantone TI «è favorevole allo stralcio della collaborazione con terzi [recte: con il concorso di terzi] e al ritorno alla fattispecie della banda. Proprio per il fatto stesso che si tratta di un crimine dovrebbe sussistere un'organizzazione complessa. Rileva inoltre che la collaborazione con terzi sarebbe già coperta dai capoversi 1 e 2 dell'articolo 14 DPA («con astuzia»). In ambito di imposta preventiva, osserva che la prassi riconosce agli azionisti prestazioni valutabili in denaro (vantaggi) per importi anche modesti (da fr. 10 000 a fr. 20 000). Secondo il Cantone tali fattispecie non dovrebbero ricadere sotto l'articolo 14 capoverso 4 DPA⁹.

Nella procedura di consultazione riguardante l'avamprogetto GAFI il GCO aveva proposto di limitare la fattispecie ai reati gravi in materia di IVA sulla base della giurisprudenza relativa alla truffa in materia di IVA secondo l'articolo 146 CP [del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0)]⁹. E GPF chiede di mantenere invariata la nozione di truffa fiscale in materia di imposte indirette⁹.

4.2.2 Multa cumulata

Vedi le osservazioni al numero 8.3.5 riguardanti l'articolo 177 capoverso 3 AP LIFD e l'articolo 55c capoverso 3 AP LAID.

4.3 Autodenuncia

Economiesuisse, l'OC IVA e la FSA esprimono un giudizio critico sull'unicità dell'autodenuncia esente da pena¹⁰ e sulla correlazione tra denuncia penale e persona che si è autodenunciata. Essi invitano a riflettere sul fatto che in caso di assunzione di un responsabile delle finanze potrebbe essere irrilevante se quest'ultimo abbia già presentato un'autodenuncia per una sottrazione d'imposta commessa da lui stesso o da un'impresa. Le persone che esercitano questo tipo di attività potrebbero essere svantaggiate sul mercato del lavoro se hanno già presentato una tale autodenuncia e non potrebbero quindi mai più farla per altri datori di lavoro. L'OC IVA ed economiesuisse affermano inoltre che il diritto penale debba innanzi tutto servire all'applicazione del diritto materiale e non alla punizione della colpa. In quest'ottica ogni autodenuncia dovrebbe comportare l'impunità.

La FSA chiede inoltre che - nella misura in cui vengano mantenute le diverse procedure - l'autodenuncia presentata a un'autorità di tassazione o inquirente abbia un effetto di impunità anche per tutte le altre tasse.

Confronta altri pareri sull'autodenuncia al numero 7.3.3 (riguardo all'IVA) e al numero 8.12.1 (riguardo alle imposte dirette).

⁷ Parere sull'avamprogetto GAFI, cfr. il rapporto del mese di settembre del 2013 sui risultati della procedura di consultazione concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (qui di seguito: rapporto sui risultati GAFI), n. 4.4.2.

⁸ Cfr. art. 14 cpv. 3 AP DPA ≈ art. 14 cpv. 4 DPA/GAFI.

⁹ Rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.2.

¹⁰ Art. 13 AP DPA

4.4 Diversi

4.4.1 Non luogo a procedere, abbandono

Secondo la FSA la regolamentazione dell'articolo 103 capoverso 4 secondo periodo LIVA, secondo cui se si prescinde dal procedimento penale deve essere emanato un decreto di non luogo a procedere o di abbandono, deve essere estesa all'insieme del diritto penale fiscale. Ciò garantirebbe, da un lato, la certezza del diritto, segnatamente quando la procedura di recupero d'imposta e il procedimento penale sono condotti dalla stessa autorità. Dall'altro, aiuterebbe gli interessati laddove le autorità impiegano il mezzo coattivo della tassazione d'ufficio per far accettare una stima.

4.4.2 Apertura di procedimenti penali, abbandono

Apertura di procedimenti penali: secondo SwissHoldings mancano condizioni chiaramente definite per quando è possibile aprire un procedimento penale.

L'ASA sottolinea che le inchieste, soprattutto in ambito di imposte indirette, sono legate a costi considerevoli. Al fine di impedire che vengano aperti procedimenti penali con leggerezza, la decisione di apertura dovrebbe quindi essere motivata e notificata all'interessato. Inoltre, dovrebbe essere previsto un rimedio giuridico per l'interessato. Anche secondo la FSA l'apertura di un procedimento penale dev'essere comunicata per scritto e senza indugio all'imputato. Ciò varrebbe anche in vista della possibilità delle autorità di richiedere documenti bancari; l'interessato dovrebbe avere la possibilità di fornirli personalmente e non dovrebbe venire a conoscenza soltanto molto tempo dopo l'apertura del procedimento, che tali documenti sono già stati richiesti dall'autorità. In quest'ottica la regolamentazione prevista all'articolo 38 capoverso 1^{bis} AP DPA sarebbe insufficiente e la regolamentazione vigente dell'articolo 104 capoverso 4 LIVA andrebbe estesa a tutto il diritto penale fiscale.

Alla luce delle conseguenze (in particolare la possibilità di provvedimenti coattivi), il Cantone FR chiede che sia definito a livello di legge, o almeno nel messaggio per il tramite di esempi, quando sussiste un sospetto sufficientemente fondato per aprire un procedimento penale fiscale in ambito di imposte dirette.

4.4.3 Responsabilità solidale dei partecipanti a un reato fiscale

Nella procedura di consultazione sull'avamprogetto GAFI Raiffeisen, il GCO, la FSA, l'ASB, l'OAD FSA/FSN, l'OAD-ASA, l'ABES e Walderwyss hanno espresso un parere negativo in merito alla responsabilità solidale dei partecipanti alla sottrazione d'imposta¹¹ (in ambito di imposte dirette):

l'ASB in particolare osserva che esistono già norme penali per punire le persone che partecipano a un delitto o a un crimine. Inoltre a causa della nozione giuridica di «partecipazione», la proposta comporta un rischio di responsabilità per l'intermediario finanziario, nel caso in cui il suo cliente commettesse una sottrazione d'imposta, difficile da valutare. La responsabilità solidale in merito alle imposte sottratte è inoltre contraria al principio del diritto penale. Di conseguenza bisognerebbe anche stralciare la responsabilità solidale dagli articoli 177 capoverso 1 LIFD e 56 capoverso 3 LAID. In compenso bisognerebbe aumentare considerevolmente la multa prevista all'articolo 177 LIFD in caso di istigazione, complicità o concorso a una sottrazione d'imposta. Essa dovrebbe essere portata a 50 000, e a 250 000 franchi in casi gravi. (...). L'OAD-ASA indica che bisogna ritornare all'espressione «istigazione, complicità, concorso». Per il GCO la proposta è in sé logica ma dovrebbe essere ristretta agli atti

¹¹ In caso di partecipazione a una sottrazione d'imposta, vigente art. 177 cpv. 1 LIFD (alla fine); in caso di frode fiscale secondo l'avamprogetto GAFI, art. 186 cpv. 4 AP LIFD/GAFI. D'ora in poi si applicherà l'art. 12 cpv. 3 DPA (come già per le imposte indirette).

commessi intenzionalmente a danno del fisco svizzero e qualificati come riciclaggio di denaro ai sensi del diritto svizzero¹².

4.4.4 Prescrizione dell'azione penale

Confronta le osservazioni riguardanti la prescrizione al numero 7.2.1.

4.4.5 Prescrizione dell'obbligo di pagamento o di restituzione

La FSA indica che l'articolo 12 DPA permette recuperi d'imposta benché secondo le pertinenti disposizioni del diritto fiscale il credito fiscale sia già caduto in prescrizione. Questa disposizione sarebbe inoltre una norma di diritto materiale che non dovrebbe essere inserita in una legge sulla procedura penale. Andrebbe oltre il diritto tributario materiale e sarebbe contraria alla separazione netta tra procedura di recupero d'imposta e procedimento penale, richiesta segnatamente dalla FSA. Questa lacuna sarebbe stata colmata per quanto riguarda l'IVA tramite l'articolo 105 capoverso 3 LIVA¹³. La FSA ha pure specificato che il diritto al recupero di un'imposta deve essere fondato sull'atto normativo pertinente a tale imposta. Per questo motivo l'articolo 12 DPA dovrebbe essere soppresso e tutti gli atti normativi fiscali dovrebbero essere adeguati alle considerazioni fatte in occasione della revisione del diritto in materia di IVA.

Anche l'OC IVA, economiesuisse e la CF auspicano che la prescrizione del diritto di pagamento o restituzione risulti dalla singola legge amministrativa. Sarebbe pregiudizievole per la certezza del diritto, se per chiarire i termini di prescrizione del diritto materiale si dovessero consultare due atti normativi.

5 Pareri relativi alle singole disposizioni dell'AP AIMP

L'avamprogetto riprende l'adeguamento dell'articolo 3 capoverso AIMP proposto nell'avamprogetto GAFI. Nell'avamprogetto GAFI la DB aveva chiesto di sopprimere la limitazione prevista in questa disposizione. Sarebbe inoltre in contraddizione con la coerenza e lo spirito dell'avamprogetto GAFI affermare il principio secondo cui l'assistenza amministrativa in materia penale non è concessa nelle questioni fiscali¹⁴.

6 Pareri relativi alle singole disposizioni dell'AP LTB e dell'AP LIP

I pareri sull'assistenza amministrativa e sull'obbligo di comunicare¹⁵ sono riassunti al numero 8.1.

Secondo l'avviso del Cantone FR la revisione del diritto penale fiscale è l'occasione per esaminare la perdita del diritto al rimborso dell'imposta preventiva¹⁶, in particolare perché ora è previsto un obbligo generale di comunicare tra le autorità interessate. In caso di distribuzione occulta dei dividendi, la doppia imposizione economica (società/azionista), l'accumulo di recuperi d'imposta e diverse multe come pure la perdita del diritto al rimborso dell'imposta preventiva avrebbero un effetto confiscatorio.

¹² Rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pagg. 50-51.

¹³ Cfr. anche osservazioni al n. 7.2.3.

¹⁴ Cfr. rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.4.

¹⁵ Art. 32 AP LTB; art. 36 AP LIP.

¹⁶ Art. 23 LIP

7 Pareri relative alle singole disposizioni dell'AP LIVA

In merito alle modifiche della LIVA proposte si sono espressi solo pochi partecipanti, i quali hanno adottato al riguardo una posizione critica. In particolare l'OC IVA ed economiesuisse ritengono che la presente revisione del diritto penale fiscale annulli la maggior parte dei miglioramenti apportati al diritto fiscale in materia di IVA a favore dei contribuenti. I partecipanti reputano tale revisione tanto più inopportuna se si considera che dall'introduzione della nuova legge l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non ha acquisito esperienze pratiche significative con le nuove disposizioni procedurali e pertanto non è in grado di comprovare che dette disposizioni impediscano nella prassi un perseguimento penale efficace.

7.1 Fattispecie

7.1.1 Sottrazione d'imposta

L'OC IVA, economiesuisse, la FSA e la CF criticano gli adeguamenti proposti delle fattispecie¹⁷, perché comporterebbero un inasprimento ingiustificato del diritto. In merito all'articolo 96 capoverso 4 lettera a LIVA sottolineano che una messa in pericolo dell'imposta non può costituire una sottrazione d'imposta secondo la sistematica della legge, poiché nel caso di una messa in pericolo il risultato del reato non sarebbe la riduzione dell'imposta. Inoltre attualmente il tentativo di sottrazione d'imposta sarebbe già punibile¹⁸, per cui l'elemento della messa in pericolo fa riferimento a un atto materiale che sarebbe al momento già soggetto a una sanzione. Se dovesse effettivamente esserci la necessità di inasprire il trattamento sanzionatorio dei reati in materia d'imposta sull'importazione, la messa in pericolo del credito dell'imposta sull'importazione dovrebbe essere disciplinato in una disposizione a sé stante.

7.1.2 Pena

La FSA è favorevole alla rinuncia alle multe in funzione del risultato e al passaggio alle multe con importo massimo limitato per tutte le tasse. Pertanto approva la soppressione dell'articolo 97 capoverso 1 secondo periodo LIVA.

7.2 Questioni concernenti il diritto in materia di prescrizione

7.2.1 Inizio e fine della prescrizione dell'azione penale

Secondo la CF, l'OC IVA ed economiesuisse le disposizioni sulla prescrizione dell'articolo 11 AP DPA che saranno applicate in futuro non tengono conto delle particolarità della procedura di autotassazione. In particolare nel caso dell'imposta sul valore aggiunto spesso il momento in cui è stato commesso un determinato reato non sarebbe immediatamente chiaro. Il diritto vigente¹⁹ considererebbe questa circostanza basandosi per l'inizio della prescrizione sul passaggio in giudicato del credito fiscale. Questa conquista nell'ambito della certezza del diritto dovrebbe essere mantenuta. Essi chiedono pertanto che almeno per l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e l'imposta sull'acquisto il passaggio in giudicato del credito fiscale costituisca la base per l'inizio della prescrizione dell'azione penale. Il termine di prescrizione dovrebbe essere di due anni²⁰ e non di cinque anni²¹ come per le altre tasse. Nulla si opporrebbe a disciplinare anche in futuro la prescrizione per

¹⁷ Art. 96 cpv. 1 e cpv. 4 AP LIVA.

¹⁸ Cfr. art. 96 cpv. 5 LIVA e art. 96 cpv. 6 AP LIVA.

¹⁹ Art. 105 cpv. 1 LIVA

²⁰ Cfr. art 11 cpv. 1 DPA.

²¹ Cfr. art. 11 cpv. 2 DPA.

l'imposta sul valore aggiunto in deroga ad altre leggi fiscali, ma in modo pragmatico e appropriato, tanto più che il Consiglio federale avrebbe deciso comunque di non riunire le disposizioni penali fiscali in un'unica legge.

La FSA ritiene che il termine di prescrizione previsto dal diritto penale debba essere adeguato in modo che per l'imposta sul valore aggiunto i termini di prescrizione siano pressoché uguali a quelli previsti da altre leggi fiscali.

7.2.2 Termine di prescrizione per proseguire un procedimento penale avviato

L'OC IVA, economiesuisse e la CF ritengono che il termine previsto dal diritto vigente entro cui occorre proseguire un procedimento penale avviato²² non dovrebbe essere soppresso. Esso rappresenterebbe, in considerazione dell'imperativo di celerità, una conquista a favore dei contribuenti.

7.2.3 Prescrizione dell'obbligo di pagamento o di restituzione

Confronta al riguardo anche il numero 4.4.5.

In merito alla prescrizione dell'obbligo di pagamento o di restituzione, l'OC IVA, economiesuisse e la CF sono contrari all'applicazione proposta delle disposizioni della DPA²³ e sono favorevoli al mantenimento della regolamentazione derogatoria²⁴ della LIVA. Stando a quanto essi riferiscono, preferire il procedimento penale non impedirebbe alle autorità fiscali di potere stabilire l'imposta prima della scadenza del termine di prescrizione del diritto materiale. Se, contro ogni aspettativa, dovesse effettivamente sorgere un problema in questo contesto, occorrerebbe adeguare la LIVA in modo che, non appena viene avviato un procedimento penale, sia prevista una sospensione del termine di prescrizione assoluta per la durata del procedimento penale oppure si prolunghi il termine di prescrizione assoluta (per questo caso particolare).

7.3 Altre osservazioni

7.3.1 Separazione tra procedimento amministrativo e procedimento penale; utilizzazione delle prove

L'USS è favorevole all'abrogazione dell'articolo 104 capoverso 3 LIVA. Infatti considera sensato che i mezzi di prova ottenuti nell'ambito di un controllo senza provvedimenti coattivi possano essere utilizzati anche nei procedimenti penali in materia di imposta sul valore aggiunto. Per contro l'OC IVA, economiesuisse, la FSA e la CF propugnano il mantenimento dell'attuale normativa. Essi ritengono che quest'ultima metta in atto la necessaria separazione tra procedura di recupero d'imposta e procedimento penale e risolverebbe quindi il conflitto tra obbligo di cooperazione nel procedimento amministrativo e divieto di autoincriminazione nel procedimento penale. Per lo stesso motivo l'OC IVA, economiesuisse e la CF vorrebbero che l'articolo 103 capoverso 1 LIVA²⁵ venga mantenuto.

Confronta anche le considerazioni al numero 4.1.

7.3.2 Decreto di non luogo a procedere o di abbandono

²² Art. 105 cpv. 4 LIVA

²³ Art. 11, art. 12 cpv. 4 DPA.

²⁴ Art. 105 cpv. 3 LIVA

²⁵ Questo articolo dichiara non applicabili quelle disposizioni della DPA che danno la priorità all'accertamento dell'obbligo di pagamento o di restituzione rispetto al procedimento penale.

Secondo l'OC IVA, economiesuisse e la CF, per motivi legati alla certezza del diritto, non deve essere abrogato l'obbligo delle autorità di emanare decreti di non luogo a procedere o di abbandono (art. 103 cpv. 4 LIVA).

Confronta al riguardo anche le considerazioni al numero 4.4.1.

7.3.3 Autodenuncia

In merito all'autodenuncia²⁶, l'OC IVA, economiesuisse e la CF richiamano l'attenzione sull'obbligo del contribuente di correggere errori constatati in periodi fiscali precedenti. L'adempimento di tale obbligo non dovrebbe comportare sanzioni penali.

L'ASA mette in relazione l'articolo 13 DPA con l'articolo 96 capoverso 6 LIVA che secondo l'avamprogetto dovrebbe essere abrogato. Spiega inoltre che di regola nell'ambito dell'autotassazione in materia di IVA non esisterebbe alcuna sottrazione d'imposta, nella maggior parte dei casi le correzioni e le autodenunce risulterebbero da valutazioni e interpretazioni divergenti dei fatti. L'applicazione della LIVA e delle sue ordinanze/ dei suoi opuscoli solleverebbero continuamente interrogativi nella prassi. Le conseguente sarebbero interpretazioni e modalità di applicazione della legge che potrebbero condurre a «un'infrazione intenzionale di medesima natura» ai sensi dell'articolo 13 DPA. Pertanto l'ASA ritiene che nel caso dell'IVA debba essere possibile effettuare più volte correzioni senza incorrere in una sanzione, anche se è già stata presentata in passato un'autodenuncia per un'infrazione intenzionale di medesima natura. Pertanto l'attuale regolamentazione²⁷ dovrebbe essere mantenuta e il rimando dell'articolo 102 capoverso 2 AP LIVA all'articolo 13 AP DPA dovrebbe essere stralciato.

Confronta ulteriori pareri concernenti l'autodenuncia al numero 4.3 (riguardo alla DPA) e al numero 8.12.1 (riguardo alle imposte dirette).

7.3.4 Assistenza amministrativa e obbligo di comunicare

I pareri sull'assistenza amministrativa e sull'obbligo di comunicare²⁸ sono riassunti al numero 8.1.

8 Pareri relativi alle singole disposizioni dell'AP LIFD e dell'AP LAID

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione si sono espressi unicamente sulla LIFD. Si presuppone che le loro considerazioni siano valide per analogia anche per ogni disposizione dello stesso tenore contenuta nella LAID. Di seguito vengono quindi riassunti e presentati insieme i risultati della consultazione su entrambe le leggi.

8.1 Assistenza amministrativa e obbligo di comunicare

Il Cantone JU, la StSK, l'USS, TrS e il PS sono a favore dell'istituzione di un obbligo di comunicare per le autorità della Confederazione e dei Cantoni se nell'ambito della loro attività ufficiale presumono che una tassazione sia incompleta. Mentre il Cantone TI è d'accordo su questa estensione, il Cantone FR teme un effetto controproduttivo, poiché tutti i dati concernenti una persona soggetta alla pubblica amministrazione («administré») sarebbero automaticamente resi accessibili.

²⁶ Art. 102 AP LIVA

²⁷ Art. 96 cpv. 6 LIVA

²⁸ Art. 75 AP LIVA

L'obbligo di comunicare non è sostenuto dalla FTAF, dall'ODA Genève, dall'ASB, dall'ASG. L'ASB ritiene che sia un passo verso lo scambio automatico di informazioni. Gli altri partecipanti temono tra l'altro che tale obbligo generi un onere supplementare e costituisca un possibile mezzo di pressione. Con l'istituzione di un obbligo di comunicare si comprometterebbe l'attuazione efficace e mirata di altre leggi di diritto amministrativo, in particolare la vigilanza sui mercati finanziari. In questo ambito gli obblighi di comunicare sarebbero limitati affinché trovi spazio di applicazione l'obbligo di cooperare. La cooperazione non dovrebbe essere messa in pericolo a causa del divieto dell'obbligo di autoincriminazione. Occorrerebbe pertanto chiarire il rapporto tra il diritto in materia di vigilanza sui mercati finanziari e il diritto fiscale. Inoltre i partecipanti sottolineano che l'obbligo di comunicare è in conflitto con gli obblighi di cooperare dei contribuenti.

Il Cantone TG chiede che per l'assistenza amministrativa²⁹ si creino condizioni analoghe a quelle che regolano l'assistenza amministrativa secondo il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0)³⁰. Contrariamente alla normativa proposta, la disposizione del CPP prevede l'osservanza di interessi pubblici o privati preponderanti, condizione che dovrebbe valere anche nel diritto penale.

8.2 Fattispecie

8.2.1 In generale

*Soppressione del concorso ideale tra sottrazione d'imposta e frode fiscale*³¹: alcuni Cantoni (AG, BE, BS, FR, GE, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, ZG, ZH), la CDCF, diversi partiti (PBD, PS, I Verdi), la FSA e la CF approvano espressamente la soppressione del concorso ideale tra sottrazione fiscale e frode fiscale.

Alcuni partecipanti mettono in relazione il rapporto tra sottrazione d'imposta e frode fiscale con la questione della competenza di giudicare:

- pur essendo d'accordo sulla soppressione del concorso ideale, il Cantone GR chiede ad esempio che le autorità penali ordinarie mantengano la loro competenza in materia di frode fiscale;
- secondo il Cantone VS, il PPD, SIC Svizzera e TS la distinzione tra sottrazione d'imposta e frode fiscale compresa la regolamentazione vigente delle competenze devono essere mantenute. Tuttavia dai loro pareri non si evince se tale richiesta è motivata dal concorso delle fattispecie penali qui tematizzato oppure se alla base vi è un altro motivo (ad es. questioni di competenza o possibilità d'inchiesta);
- il Canton UR si dichiara a favore di un'estensione della nozione di frode alla «sottrazione intenzionale e ripetuta di importanti somme d'imposta».

Distinzione delle fattispecie in fattispecie di base e fattispecie qualificata: solo pochi partecipanti si sono espressi sulla proposta dell'avamprogetto di distinguere le fattispecie in fattispecie di base e fattispecie qualificata. I Cantoni BL e NW, il PS, la StSK e SIC Svizzera la approvano.

8.2.2 Definizione della frode fiscale e della frode fiscale qualificata

²⁹ Art. 112 cpv. 3 AP LIFD; art. 39 cpv. 1 AP LAID.

³⁰ Art. 101 cpv. 2 CPP

³¹ Art. 186 cpv. 2 LIFD; art. 59 cpv. 2 LAID.

Non sono pervenuti pareri in merito alla definizione delle fattispecie oggettive e soggettive, ad eccezione della frode fiscale e della frode fiscale qualificata. Sulla fattispecie della frode fiscale, ripresa dall'avamprogetto GAFI³², sono state fatte le osservazioni riportate di seguito.

Combinazione dell'uso di documenti falsi³³ e dell'astuzia³⁴: la CDCF, la maggioranza dei Cantoni (AG, AR, BL, FR, GE, GL, GR, LU, OW, SG, SO, SZ, TG, UR, ZG), il PBD e I Verdi sono favorevoli alla combinazione dell'uso di documenti falsi e dell'astuzia anche se ritengono che stabilire la soglia dell'astuzia possa talvolta essere difficile e solo la giurisprudenza sarà verosimilmente in grado di fissare tra qualche anno elementi concreti. SIC Svizzera pensa valga la pena esaminare questo modello ma soltanto nel quadro della riforma del diritto penale fiscale. (...) ³⁵.

Il PS dichiara di essere d'accordo sulla combinazione dell'uso di documenti falsi e dell'astuzia. Anche I Verdi la sostengono almeno per quanto concerne la qualifica di delitto³⁶.

«Il Cantone VD può accogliere la creazione di questo tipo di truffa ma considera che debba essere definita più precisamente dopo la consultazione delle cerchie interessate. (...). A giudizio del Cantone JU la definizione di inganno con astuzia porrebbe dei problemi di attuazione pratica. In particolare non sarebbe semplice stabilire il limite tra sottrazione d'imposta e truffa fiscale nel caso in cui un contribuente si rifiutasse di collaborare con l'autorità fiscale che ha avviato una procedura nei suoi confronti. Inoltre, siccome la definizione stessa di questa nozione sarebbe soggetta a molteplici interpretazioni, ogni Cantone potrebbe attuarla in modo diverso. Ciò potrebbe pregiudicare la parità di trattamento tra contribuenti di Cantoni differenti e le procedure eseguite creerebbero incertezza giuridica.³⁷»

Mentre nella consultazione sull'avamprogetto GAFI la FSA era contraria al requisito dell'astuzia quale elemento costitutivo della fattispecie, nella consultazione concernente la revisione del diritto penale fiscale essa si esprime a favore dell'introduzione esclusiva di tale requisito. La fattispecie della frode fiscale dovrebbe fondarsi sull'astuzia e l'uso di documenti falsi dovrebbe essere considerato frode fiscale soltanto se è un mezzo per ingannare con astuzia o per confermare subdolamente l'errore. Attualmente il medesimo reato comporterebbe una pena notevolmente maggiore nel settore imprenditoriale (frode fiscale) rispetto al settore privato (sottrazione d'imposta), poiché per quasi ogni riduzione d'imposta di un'impresa è in gioco un documento falso. La combinazione dell'uso di documenti falsi e dell'astuzia fornirebbe quasi sempre la prova di un delitto.

A parere del Cantone UR³⁸ e del PLR l'attuale fattispecie della frode fiscale dovrebbe essere estesa soltanto alla sottrazione intenzionale e ripetuta di importanti somme d'imposta.

Anche per il Cantone TI³⁹ non sussiste alcun motivo di procedere alla modifica della fattispecie della frode fiscale attuale, prevedendo un ulteriore caso quale l'uso di astuzia. Occorrerebbe prevedere la punibilità per la frode fiscale, quale delitto, non solo quando sono stati utilizzati documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, ma tener conto dell'importo

³² Art. 186 AP LIFD/GAFI ≈ art. 177 AP LIFD; art. 59 AP LAID/GAFI ≈ art. 55c AP LAID.

³³ Cfr. art. 177 cpv. 1 lett. a AP LIFD; art. 55c cpv. 1 lett. a AP LAID.

³⁴ Cfr. art. 177 cpv. 1 lett. b AP LIFD; art. 55c cpv. 1 lett. b AP LAID.

³⁵ Cfr. rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 43.

³⁶ Un crimine (o un reato preliminare al riciclaggio di denaro) è dato quando la sottrazione d'imposta si fonda sull'uso consapevole di documenti falsi o sull'inganno con astuzia.

³⁷ Rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 43.

³⁸ Rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 45.

³⁹ Nel quadro della consultazione concernente l'avamprogetto GAFI, il Cantone TI affermava «Non esiste alcun motivo per procedere alla modifica della fattispecie della frode fiscale attuale, prevedendo un ulteriore caso quale l'uso di astuzia (lett. b). Questa fattispecie dovrebbe, eventualmente, essere presa in considerazione nell'ambito della definizione del crimine quale reato a monte del riciclaggio di denaro.»

sottratto, al fine di evitare che casi di piccola entità siano perseguiti con conseguenze penali non proporzionate al reato commesso. Esso propone pertanto una modifica del testo di legge. Di simile opinione è anche la CF secondo cui, nonostante l'uso dell'astuzia, i casi bagatella non dovrebbero essere qualificati come frode fiscale se l'imposta sottratta è inferiore a un determinato importo.

Astuzia come elemento costitutivo della fattispecie: la CDCF, diversi Cantoni (FR, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, ZG, ZH) e la CF⁴⁰ si dichiarano esplicitamente a favore dell'inganno con astuzia come variante della fattispecie della frode fiscale. Ritengono segnatamente che il criterio dell'astuzia possa tenere conto delle numerose forme della realtà economica. L'autorità in quanto vittima dell'inganno non costituirebbe un elemento nuovo (cfr. art. 14 DPA [anche se in questo caso sussisterebbero tuttavia altri obblighi d'inchiesta]; frode nell'ambito dell'aiuto sociale).

A parere del PPD l'inganno con astuzia delle autorità fiscali dovrebbe essere punibile.

«L'USAM osserva che la definizione di reati fiscali gravi è problematica e il campo di applicazione dovrebbe essere descritto in modo più preciso. In particolare sarebbe necessario fissare criteri oggettivi e misurabili che permettano di determinare l'astuzia. Secondo l'alliance sud, la definizione proposta è troppo imprecisa e restrittiva. Essa non includerebbe tutti i reati fiscali commessi con astuzia che privano lo Stato interessato di importanti risorse per il finanziamento del bene pubblico. La DB ritiene opportuno definire più precisamente nella legge cosa sia un inganno con astuzia. Queste due organizzazioni chiedono in particolare di precisare esplicitamente che l'uso di strutture finanziarie complesse (ad es. la costituzione e la omessa dichiarazione di una società di gestione patrimoniale extraterritoriale o la creazione di strutture opache destinate a effettuare sottrazioni d'imposta) o che l'intervento di terzi per dissimulare un'identità (prestanome) costituiscano un inganno con astuzia.⁴¹»

Gli oppositori adducono diversi motivi contro l'introduzione dell'astuzia come elemento costitutivo della fattispecie della frode fiscale, che possono essere raggruppati come segue:

- non è necessario prevedere l'uso dell'astuzia nella commissione del reato per soddisfare le raccomandazioni del GAFI⁴²;
- difficoltà pratiche per gli intermediari finanziari e di conseguenza un notevole aumento delle comunicazioni di sospetto⁴²;
- la nuova formulazione della fattispecie contraddice il testo dell'iniziativa «Sì alla protezione della sfera privata» (PLR Genève, ABPS);
- la rinuncia a un elemento soggettivo, come in questo caso l'astuzia, per la distinzione tra sottrazione d'imposta e frode fiscale è stata finora chiaramente voluta e ha dato buoni risultati (ASA);
- la nozione di astuzia è vaga; genera questioni di delimitazione complesse; va troppo oltre.⁴³

l'UDC e l'ASB affermano l'introduzione del modello dell'astuzia cancellerebbe il limite tra sottrazione d'imposta e frode fiscale. Inoltre l'UDC teme che in futuro, in assenza di una

⁴⁰ Ma soltanto a partire da un determinato importo dell'imposta sottratta.

⁴¹ Rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 43 seg.

⁴² Cfr. al riguardo il rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 44. Anche il Forum OAD, GPF e l'ABPS hanno addotto il medesimo motivo nel quadro della consultazione sulla revisione del diritto penale fiscale.

⁴³ Oltre ai pareri ripresi dal rapporto sui risultati GAFI esposti qui di seguito, per questo motivo si sono dichiarati contrari all'introduzione del requisito dell'astuzia nella fattispecie della frode fiscale anche la CCIG, il PLR Genève, l'USC e l'USAM.

chiara delimitazione, chiunque non dichiari correttamente la propria sostanza oppure dimentichi di dichiararne alcuni elementi sarà perseguito con il massimo rigore.

A parere dell'OAD-ASA [e ASA⁴⁴] il confine tra la menzogna semplice e l'astuzia è labile. Non sarebbe parimenti chiaro il momento in cui una menzogna diventa un castello di menzogne oppure se sussiste astuzia nel caso in cui un contribuente non dovesse reagire a una domanda del fisco e omettesse alcuni dati⁴².

«Inoltre, l'OREF [e GPF⁴⁴] osserva che, secondo la giurisprudenza, fornire informazioni false equivale a comportarsi con astuzia, fatto salvo se l'ingannato, viste le circostanze, non ha proceduto alle dovute verifiche elementari. Trasposta in ambito fiscale, l'astuzia si realizzerebbe quasi sistematicamente nei casi di sottrazione d'imposta, poiché gli autori confiderebbero nel fatto che l'amministrazione non disponga dei mezzi necessari per verificare se mancano elementi imponibili nella loro dichiarazione. (...) A questo proposito, secondo l'ASB la dottrina osserva giustamente che la giurisprudenza relativa alla truffa dell'articolo 146 CP non dovrebbe poter essere semplicemente trasposta alla relazione speciale esistente tra il contribuente e le autorità fiscali. Infatti in questo caso esisterebbe una relazione di subordinazione e la verifica delle informazioni del contribuente sarebbe proprio uno dei compiti dell'autorità fiscale. Quest'ultima disporrebbe appunto di strumenti che i privati non hanno. Bisognerebbe pertanto tenere conto delle specificità della procedura di tassazione per determinare il limite tra la comunicazione di informazioni false e l'astuzia. L'UBCS è dello stesso avviso. In questo ambito l'ASG osserva che lo Stato non può essere una vittima dell'astuzia e che il modello dell'astuzia deve dunque essere respinto nel diritto penale fiscale.⁴⁵»

«Secondo l'ASB l'elemento "confermandone [all'autorità fiscale] con astuzia l'errore" crea una nuova fattispecie che in taluni casi include anche la semplice omissione di dichiarare. Infatti, non soltanto il limite tra sottrazione d'imposta semplice e truffa fiscale verrebbe meno, ma soprattutto l'atto di impedire la scoperta della truffa fiscale sarebbe già punibile. (...). Pertanto, se la nozione di astuzia dovesse essere mantenuta, l'ASB, Raiffeisen e l'UBCS ne esigono lo stralcio. La FSA e l'OAD FSA/FSN condividono il parere che tale fattispecie è troppo severa. Secondo l'UDC, è molto vaga e non permette di definire un limite chiaro tra truffa fiscale e sottrazione d'imposta.⁴⁶»

– Diversi

«Il PLR Genève e l'ABPS osservano che l'estensione all'astuzia modifica considerevolmente i rapporti tra cittadino e Stato e compromette l'equilibrio tra il diritto del cittadino alla protezione della sfera privata finanziaria e la necessità dello Stato di riscuotere le imposte dovute. Secondo l'ABPS, questa nozione mette in discussione l'intero sistema fiscale svizzero e, a queste condizioni, nulla giustifica più la riscossione di un'imposta di garanzia come l'imposta preventiva. Il PLR considera centrale che un tribunale decida, in veste di istanza indipendente, sull'esistenza di un sospetto fondato prima che la protezione della sfera privata venga infranta. Combinare la proposta attuale con quella della revisione del diritto penale fiscale concernente le misure procedurali comporterebbe un considerevole indebolimento della sfera privata. Una tale discussione non dovrebbe tuttavia avvenire nel quadro dell'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI.⁴⁶»

«In merito alla definizione di astuzia, la SATC ricorda che le strutture offshore sono nella maggior parte dei casi utilizzate per scopi assolutamente legittimi e che il mero impiego di tali strutture non può costituire un indizio di astuzia.⁴⁶»

⁴⁴ Nella consultazione sulla revisione del diritto penale fiscale.

⁴⁵ Rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 44 seg.

⁴⁶ Rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 45.

Come *alternativa* alla nozione di astuzia ai sensi dell'articolo 146 CP, GPF propone di «ispirarsi alla nozione di “frode fiscale” dell'articolo 26 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito che riprende ampiamente la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'articolo 3 capoverso 3 AIMP. In altri termini si realizzerebbe un comportamento fraudolento quando un contribuente utilizza o ha l'intenzione di utilizzare, al fine di ingannare le autorità fiscali, documenti falsi o falsificati oppure un castello di menzogne. GPF respinge tuttavia un'interpretazione troppo ampia come quella che emerge dal *Mutual Agreement* del 23 gennaio 2003.⁴⁷»

Secondo l'ARIF «l'uso di documenti falsi dovrebbe inoltre rappresentare soltanto un semplice indizio dell'inganno con astuzia⁴⁸».

Nozione di documenti: «l'ASB, la FSA⁴⁹ e l'OAD FSA/FSN, Raiffeisen e l'UBCS hanno espresso il desiderio di limitare ai documenti e altre attestazioni di terzi la nozione di documenti ai sensi della lettera a [dell'articolo 177 capoverso 1 AP LIFD]. Chiedono di conseguenza che i libri contabili, bilanci e conti economici siano stralciati da questa lettera. Sarebbe infatti problematico qualificare come documenti gli atti forniti dal contribuente stesso, poiché questi ultimi non costituirebbero una relazione di fiducia tra il contribuente e il fisco. Questa fattispecie implicherebbe inoltre che dal momento in cui i bilanci o i conti economici sono forniti, di fatto qualsiasi sottrazione d'imposta soddisfa l'elemento costitutivo oggettivo della truffa. Ne conseguirebbe una disparità di trattamento tra il contribuente che deve fornire questi atti contabili e chi non sottostà a tale obbligo.⁵⁰»

8.2.3 Frode fiscale qualificata

In merito alla fattispecie della frode fiscale qualificata⁵¹ che costituisce un crimine in quanto reato preliminare al riciclaggio di denaro, nella consultazione concernente l'avamprogetto GAFI sono state fatte le osservazioni raggruppate di seguito:

l'ARIF non ritiene giustificato prevedere una truffa fiscale distinta da quella di diritto penale comune. Infatti una truffa fiscale dovrebbe costituire un crimine indipendentemente dall'ammontare della truffa⁴⁸.

«Per la DB, il reato proposto non è sufficiente. Fondamentalmente qualsiasi forma intenzionale di sottrazione d'imposta – eccetto forse i casi bagatella – dovrebbe essere considerata un reato preliminare al riciclaggio di denaro ed essere motivo sufficiente per autorizzare la sospensione del segreto bancario. L'attuale distinzione tra frode fiscale e sottrazione d'imposta – o tra delitto fiscale e crimine fiscale secondo l'avamprogetto – è artificiale, arbitraria e difficilmente difendibile dal punto di vista della politica estera della Svizzera.⁴⁸»

Secondo la FTAF, che respinge il modello dell'inganno con astuzia, gli elementi qualificanti dovrebbero essere gli stessi previsti dal vigente articolo 14 capoverso 4 DPA (indebito profitto particolarmente considerevole; banda formata per agire in maniera sistematica per conseguire ricavi importanti).

8.2.4 Distinzione tra delitto fiscale e crimine fiscale: valore soglia

⁴⁷ Rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 45 (corsivo nella versione originale).

⁴⁸ Rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 46.

⁴⁹ Nel parere concernente la revisione del diritto penale fiscale la FSA non riprende più questa critica e si esprime a favore del modello dell'astuzia purché l'uso di documenti falsi sia considerato frode fiscale soltanto se è un mezzo per ingannare con astuzia o confermare subdolamente l'errore.

⁵⁰ Rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 45.

⁵¹ Art. 177 cpv. 2 AP LIFD ≈ art. 186 cpv. 1^{bis} AP LIFD/GAFI; art. 55c cpv. 2 LAID ≈ art. 59 cpv. 1^{bis} AP LAID/GAFI.

Riguardo all'elemento qualificante del crimine fiscale (elementi imponibili non dichiarati per almeno 600 000 fr.) i partecipanti alla consultazione concernente l'avamprogetto GAFI hanno fatto le osservazioni riportate di seguito:

«*Poca chiarezza*: numerosi partecipanti (CDCF, AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SO, TG, UR, VS, ZG, ZH, PBD, ABPS, CF, FER, GCO, OAD-ASA) ritengono che la nozione di "elementi imponibili" sia poco chiara e si interrogano se comprenda soltanto i redditi e gli utili oppure anche il patrimonio e il capitale. Se con essa si intende la base imponibile, il Cantone BS ritiene che non sia adeguata poiché la base è differente per ogni tipo di imposta. Il Cantone FR si chiede se questo limite possa essere applicato globalmente a un gruppo di contribuenti interessati dallo stesso caso o se debba essere applicato in modo separato a ogni contribuente. L'ABPS, il Centre Patronal e l'UBCS sottolineano che il DFF non fornisce alcuna giustificazione quanto ai motivi che l'hanno indotto a fissare questa soglia a 600 000 franchi. L'UBCS è dell'opinione che nel messaggio occorra spiegare in modo più preciso l'origine di questo importo, anche allo scopo di fornire agli intermediari finanziari ulteriori elementi per effettuare i necessari chiarimenti.

Inclusione dell'imposta sulla sostanza: l'ABPS, il Centre Patronal, la FER e l'OREF sottolineano che numerosi Stati non conoscono un'imposta sulla sostanza. Secondo il Centre Patronal, non sarebbe quindi possibile rimproverare a un cliente di non aver comunicato alle autorità fiscali estere un patrimonio, non imponibile in quanto tale in quel Paese. L'ABPS e la FER ritengono arbitrario considerare un patrimonio di 600 000 franchi quale elemento qualificante e osservano che nel settore della gestione patrimoniale non sono rari importi equivalenti o superiori a questa soglia. Stabilire un tale limite potrebbe dunque portare discredito all'insieme degli istituti attivi in questo campo, o condurre a una grandissima quantità di comunicazioni relative a sospetti di riciclaggio.

La maggioranza dei partecipanti (CDCF, AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SO, TG, UR, VS, ZG, ZH, PBD, ASG, Forum OAD, FSA e OAD FSA/FSN, OAD-ASA, OAD Casinos, OAD Fiduciari, OAR G e VQF) osserva che applicare una soglia di 600 000 franchi al patrimonio equivale a qualificare come crimine anche la sottrazione di un importo di alcune centinaia di franchi. Il Cantone NW solleva un'obiezione di fondo riguardo alla proporzionalità. L'OREF e l'USC condividono il parere che la soglia non sia per nulla proporzionata all'imposta effettivamente sottratta.

L'USC propone dunque che nella LAID il limite sia molto più elevato per l'imposta sulla sostanza. Il Cantone TI, l'ASB, l'ABPS, la FSA e l'OAD FSA/FSN, la FER, l'OREF e Raiffeisen propongono invece di escludere l'imposta sulla sostanza. Secondo l'OREF l'esclusione non sarebbe contraria alle raccomandazioni GAFI.

L'UDC menziona che l'introduzione di una soglia rappresenta soltanto un livello di qualifica supplementare e dissimula la soppressione dell'attuale distinzione tra sottrazione d'imposta e frode fiscale.

Esclusione delle imposte sulle successioni e sulle donazioni: secondo I Verdi e la DB tale esclusione non è giustificata.

Ammontare del valore soglia: secondo l'USC la soglia è proporzionata agli utili o redditi non dichiarati. Il Cantone BE, il PS, I Verdi, alliance sud e la DB ritengono invece che la soglia sia troppo elevata, in particolare rispetto alle imposte indirette. Secondo il Cantone BE e il PS l'ammontare del valore soglia dovrebbe essere abbassato a 200 000 franchi di elementi imponibili non dichiarati nel caso in cui il criterio dovesse essere accolto. I Verdi, alliance sud e la DB sono favorevoli a un importo di 150 000 franchi, sottolineando che questo importo è comunque molto elevato dal punto di vista della politica in materia di sviluppo. I Verdi e alliance sud rinuncerebbero pertanto a qualsiasi soglia. SATC, invece, per ragioni pratiche propone una soglia di un milione.

Il GCO e l'ODA Genève ritengono che la legge dovrebbe prevedere valori soglia differenti di elementi non dichiarati per i redditi, per il patrimonio e il capitale.

Criterio degli "elementi imponibili non dichiarati" rispetto al criterio delle "imposte sottratte": la maggioranza dei partecipanti (CDCF, AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH, PBD, PPD, ASG, CF, CSNLAW, economiesuisse, Forum OAD, FSA e OAD FSA/FSN, GPF, OAD-ASA, OAD Casinos, OAD Fiduciari, OAR G, VQF, USAM, USC) ritiene che il criterio degli "elementi imponibili" non sia adeguato. Infatti esso non fornisce alcuna indicazione sull'ammontare dell'imposta effettivamente sottratta. Nei casi limite la sottrazione d'imposta non è neppure data, poiché gli elementi imponibili non dichiarati non supereranno il saldo del reddito negativo comunicato nella dichiarazione d'imposta. Inoltre, questo criterio contraddice le spiegazioni, secondo cui soltanto i valori patrimoniali sottratti al fisco tramite un reato preliminare criminale (ovvero le imposte risparmiate) possono costituire successivamente oggetto di riciclaggio di denaro. GPF osserva che il criterio crea grandi disparità tra Cantoni. La maggioranza dei partecipanti ritiene dunque che, come per le imposte indirette, occorra riferirsi all'ammontare dell'imposta sottratta, ovvero al risultato del reato, anche se questo criterio è poco attuabile per gli intermediari finanziari. Questo importo serve anche a calcolare la multa per sottrazione d'imposta.

L'USC propone un importo dell'imposta sottratta di 200 000 franchi, il Forum PMI di 300 000, la FSA e l'OAD FSA/FSN nonché l'USAM di 500 000, l'ASG di 600 000, mentre il Forum OAD e la maggioranza della OAD (OAD-ASA, OAD Casinos, OAD Fiduciari, OAR G e VQF) propongono un milione di franchi, analogamente a quanto previsto per i crimini borsistici.

GPF ritiene che la legislazione debba indicare che la soglia sia adeguata ogni anno in funzione della variazione dell'indice svizzero dei prezzi al consumo.

Secondo l'OAD FCT, non costituiscono un criterio adeguato né gli elementi imponibili non dichiarati né le imposte sottratte, poiché in entrambi i casi l'intermediario finanziario sarebbe obbligato ad acquisire conoscenze in ambito fiscale nazionale e internazionale per poter adempiere al suo obbligo. Esso è dell'opinione che la sola via praticabile sia di considerare, senza alcun limite, la frode fiscale come un reato preliminare al riciclaggio di denaro. Questa fattispecie necessita tuttavia dell'adozione di misure di accompagnamento quali un'amnistia generale a livello federale e l'abolizione dell'autodenuncia esente da pena in caso di frode fiscale.

Elemento di qualifica supplementare (precisazioni temporali): numerosi partecipanti ritengono necessaria l'introduzione di un secondo elemento di qualifica nel testo di legge, come nel caso delle imposte indirette. Diversi partecipanti (TI, ABPS, ASG, economiesuisse, Forum OAD, OAD-ASA, OAD Casinò, OAD Fiduciari, OAR G e VQF) domandano soltanto di precisare che la soglia è intesa per periodo fiscale (secondo il GCO bisognerebbe piuttosto parlare di anno civile). In questo modo è chiaro che non vi è possibilità di cumulare diversi periodi fiscali. Altri partecipanti (ASB, FSA e OAD FSA/FSN, OREF, Raiffeisen) ritengono che l'attività criminale dovrebbe ripetersi per un periodo di diversi anni, ovvero per almeno due periodi fiscali consecutivi. Il settore bancario osserva che questo è il solo mezzo per rendere attuabile il sistema per gli intermediari finanziari interessati dall'obbligo di comunicare. Per la FSA e l'OAD FSA/FSN, la condizione della delinquenza ripetuta permette di meglio tener conto della gravità del reato. In compenso la soglia potrebbe essere abbassata a 500 000 franchi di elementi imponibili. Il Cantone TI propone di includere la nozione di mestiere.^{52»}

⁵² Rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pagg. 46–48 (corsivo nella versione originale).

Infine viene fatto notare che il valore soglia comporterebbe per gli intermediari finanziari notevoli difficoltà⁵³.

8.2.5 Favoreggiamento

Considerate le disposizioni in vigore segnatamente l'articolo 305 CP, l'ODA Genève non reputa opportuno introdurre un delitto specifico per il favoreggiamento nel diritto penale fiscale.

In riferimento all'articolo 17 DPA, il Cantone TG propone di suddividere la fattispecie prevista all'articolo 57 AP LAID in due disposizioni, ovvero in favoreggiamento e ricettazione fiscale.

⁵³ Cfr. al riguardo rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 48.

8.2.6 Altre osservazioni

Il PPD sottolinea che il diritto vigente deve prevedere una regolamentazione migliore nei casi di grave sottrazione d'imposta. Per contro i casi bagatella non dovrebbero essere criminalizzati rendendo punibili anche la non dichiarazione di somme d'imposta di entità esigua o la non dichiarazione per negligenza. Pertanto in occasione di qualsiasi modifica del diritto penale fiscale bisognerebbe assicurarsi che i casi di sottrazione d'imposta di minore importanza non siano criminalizzati⁵⁴.

La StSK fa notare che nel caso delle multe fiscali si tratta di vere e proprie pene criminali che sono inoltre molto più elevate rispetto alle multe inflitte per contravvenzioni di diritto comune. Inoltre, in confronto a quest'ultime sarebbero previsti termini di prescrizione più lunghi e il tentativo di sottrazione d'imposta sarebbe punibile. Ciò significherebbe che configurare la sottrazione d'imposta come contravvenzione non è né attuale né conforme al sistema. Pertanto la StSK ritiene che la sottrazione d'imposta sia più vicina al crimine che alla contravvenzione.

Secondo la FSA l'obiettivo annunciato dal Consiglio federale di uniformare le fattispecie penali nel progetto posto in consultazione non sarebbe stato attuato coerentemente e sarebbe stata realizzata solo un'armonizzazione rudimentale.

8.3 Comminatoria e commisurazione della pena

8.3.1 Soppressione della pena ordinaria per la sottrazione d'imposta

In merito alla soppressione della multa ordinaria del 100 per cento dell'imposta sottratta⁵⁵ prevista dal diritto vigente si sono espressi unicamente la StSK e il Cantone BS. A parere della StSK, rinunciare alla multa ordinaria permetterebbe la commisurazione di una pena adeguata alla colpa. Secondo il Cantone BS occorre invece accertare che non si apporti alcun cambiamento fondamentale alla pena applicabile finora e che nel caso della sottrazione d'imposta intenzionale continui a essere comminata una pena ordinaria del 100 per cento dell'imposta sottratta. Ciò deve essere fissato nel materiale legislativo.

8.3.2 Soppressione della multa minima per la sottrazione d'imposta

I Cantoni AG, SZ, SG, AI, AR sono a favore della soppressione della multa minima stabilita dalla legge per la sottrazione d'imposta⁵⁵ poiché ciò permetterebbe di comminare una multa adeguata alla colpa in modo tale che non debba essere inflitta una multa elevata per una colpa minima. Secondo la ZVDS l'avamprogetto corrisponderebbe in questo punto a un diritto fiscale moderno.

Per contro il Cantone GR si dichiara a favore del mantenimento della multa minima di un terzo dell'imposta sottratta prevista dal diritto vigente. Rinunciare alla multa minima comporterebbe la commisurazione della pena, un compito già di per sé difficile.

Il Cantone BS propone di esaminare la possibilità di introdurre un limite minimo della pena di un decimo dell'imposta sottratta per evitare pene simboliche.

8.3.3 Dipendenza della multa o dell'importo della multa dall'imposta sottratta

In merito al principio: il Cantone BL valuta positivamente che il risultato del reato (imposta sottratta) debba continuare a costituire il criterio decisivo per stabilire l'importo della multa. Altri partecipanti criticano invece il fatto che la multa per sottrazione d'imposta continui a essere commisurata in funzione dell'imposta sottratta:

⁵⁴ Cfr. rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 51.

⁵⁵ Art. 175 cpv. 2 LIFD e art. 56 LAID.

- la StSK fa notare che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso di reati patrimoniali la somma in oggetto è soltanto uno dei tanti aspetti del reato. Inoltre verrebbe a crearsi una disparità di trattamento nei confronti di chi froda il fisco, poiché gli verrebbe inflitta una pena pecuniaria che prende in considerazione criteri sociali. La StSK individua altri problemi nel fatto che il recupero d'imposta funga da base per l'imposta sottratta. Ciò comporterebbe un elevato dispendio per accertare il recupero d'imposta e una bassa disponibilità di cooperazione da parte dell'autore del reato nel determinare l'ammontare di detto recupero. Dal punto di vista del diritto penale le stime sarebbero problematiche e non offrirebbero pertanto alcuna via d'uscita;
- la FSA considera la determinazione della multa in funzione del risultato del reato in contraddizione con il diritto penale fondato sulla colpevolezza e sarebbe un relitto dei tempi in cui il diritto penale fiscale comportava mere sanzioni amministrative;
- l'ODA Genève dichiara che, al contrario dei reati economici, in caso di delinquenza fiscale il danno sarebbe già coperto dal recupero d'imposta. Nella commisurazione della pena dovrebbero avere rilevanza esclusivamente la colpevolezza e la situazione personale dell'autore;
- a parere della ZVDS un diritto penale fiscale moderno dovrebbe basarsi sulla colpevolezza e non sull'importo sottratto.

Inoltre la FSA constata che la regolamentazione proposta non permette di procedere a un'unificazione dei vari tipi d'imposta. Mentre la LIVA prevedrebbe che l'importo della multa sia indipendente dal risultato del reato, l'avamprogetto persisterebbe sulle multe dipendenti dal risultato del reato per quanto concerne l'imposta preventiva, le tasse di bollo e le imposte dirette.

Limite massimo della multa: la FSA chiede che per tutte le imposte vengano previste multe di importo massimo limitato, analogamente alle disposizioni della LIVA. Anche l'ODA Genève propone di esaminare la possibilità di introdurre un limite massimo.

Multe per infrazioni con ripercussioni sulle persone giuridiche: conformemente all'avamprogetto in futuro in caso di sottrazione fiscale con ripercussioni sulle persone giuridiche verranno punite solo le persone fisiche che hanno agito. In questo contesto diversi partecipanti esprimono le loro riserve riguardo alla dipendenza della multa dall'imposta sottratta.

- Alcuni partecipanti spiegano che la determinazione della multa non terrebbe in considerazione la capacità economica delle persone fisiche, impedirebbe di comminare una pena adeguata alla colpa, condurrebbe a pene assurde e, a seconda delle circostanze, potrebbe portare la persona multata alla rovina dal punto di vista economico. Sarebbe inoltre determinante sapere se il risultato del reato produce un effetto per la persona multata o un terzo (ovvero la persona giuridica). Inoltre non bisognerebbe dimenticare che, nel caso di distribuzioni dissimulate di utili, alla persona fisica che agisce potrebbe essere comminata non soltanto una multa per sottrazione d'imposta con ripercussioni sulla persona giuridica ma anche una multa elevata per sottrazione d'imposta con ripercussioni sulla persona fisica stessa a causa della mancata dichiarazione come reddito degli utili dissimulati (Cantoni AG, FR, GE, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, VD, ZG e CDCF, StSK).

Secondo i Cantoni AG, AR e BS, il recupero d'imposta accertato nella procedura di recupero d'imposta contro la persona giuridica non può servire da base per la determinazione della multa nel procedimento per sottrazione d'imposta contro la persona fisica, in particolare se quest'ultima non era coinvolta nella procedura di recupero d'imposta contro la persona giuridica.

Il Cantone SO ritiene che una multa inflitta a una persona fisica in caso di sottrazione d'imposta a favore di una persona giuridica non produce alcun effetto.

- Altri partecipanti considerano le pesanti sanzioni risultanti dalla regolamentazione proposta inaccettabili, in particolare se la persona multata ha agito su richiesta degli organi della persona giuridica e non ha tratto alcun profitto dalla sottrazione d'imposta (PLR Genève, FER, GPF, OREF, USAM, ABPS).
- Per l'ABPS e la FER la regolamentazione prevista contiene un inasprimento rispetto al diritto vigente, poiché attualmente la partecipazione a una sottrazione d'imposta con ripercussioni per una persona giuridica sarebbe passibile di norma di una multa massima di 10 000 franchi⁵⁶.

8.3.4 Concorso di infrazioni (cumulo, inasprimento della pena)

Conformemente all'avamprogetto in futuro non sarà più possibile cumulare le multe per reati fiscali⁵⁷. Per le considerazioni illustrate di seguito alcuni Cantoni (AG, AI, AR, BE, OW, SG, VD) respingono queste modifiche. Nel diritto fiscale l'inasprimento della pena non avrebbe senso, poiché al contrario del diritto penale ordinario l'importo della multa è definito in funzione dell'imposta sottratta. L'applicazione del principio dell'inasprimento permetterebbe di alleggerire notevolmente la pena. Inoltre il divieto di cumulo avrebbe come conseguenza che nel caso della sottrazione d'imposta commessa per diversi periodi fiscali verrebbero comminate multe più basse rispetto a una sottrazione d'imposta unica della medesima entità. Ciò costituirebbe una disparità di trattamento. Nel rapporto tra frode fiscale e sottrazione d'imposta durante più periodi fiscali si presenterebbe una problematica simile.

Alcuni Cantoni (AI, AG, AR, BS, FR, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, ZG, ZH), la CDCF, la FSA constatano che la regolamentazione proposta non permette di procedere a un'unificazione dei tipi d'imposta, contraddicendo pertanto l'obiettivo dell'avamprogetto. Inoltre una parte di questi partecipanti sottolinea che il cumulo o il non cumulo delle multe dipenda dalla casualità. Infatti spiegano che per l'imposta preventiva e le tasse di bollo continuerebbe a essere previsto il cumulo delle multe mentre per i reati fiscali in ambito di IVA perseguiti dall'Amministrazione federale delle dogane sarebbe prescritto l'inasprimento della pena⁵⁸. Per gli altri reati fiscali relativi all'IVA verrebbe revocata l'inapplicabilità dell'articolo 9 DPA⁵⁹ introdotta nel quadro della riforma dell'IVA. La LIFD esigerebbe di tenere adeguatamente conto delle condanne con sentenza passata in giudicato nello stesso contesto fattuale⁶⁰, mentre mancherebbe una regolamentazione equivalente per le imposte indirette. Pertanto bisognerebbe esaminare se il concorso reciproco fra i reati concernenti i diversi tipi d'imposta debba essere disciplinato uniformemente nella DPA. I partecipanti menzionati concludono che l'avamprogetto sarebbe lacunoso e non contemplerebbe tutte le possibili situazioni.

Anche l'OC IVA ed economieuisse segnalano contraddizioni riguardanti l'applicabilità o l'inapplicabilità dell'articolo 9 DPA. Da una parte, in merito all'AP LIVA ritengono che una multa unica non sia applicabile in caso di concorso fra un atto punibile secondo il diritto comune e un'infrazione che deve essere perseguita nell'ambito della procedura penale amministrativa. Pertanto l'articolo 9 DPA dovrebbe (nuovamente) essere applicato. D'altra parte escludono esplicitamente l'applicazione dell'articolo 9 DPA per quanto riguarda le imposte dirette⁶¹.

⁵⁶ Art. 181 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 177 cpv. 2 LIFD; art. 57 cpv. 1 secondo periodo in combinato disposto con l'art. 56 cpv. 3 LAID.

⁵⁷ Art. 180 cpv. 2 AP LIFD; art. 58 cpv. 2 AP LAID.

⁵⁸ Art. 101 cpv. 4 LIVA

⁵⁹ Art. 101 cpv. 1 LIVA

⁶⁰ Cfr. art. 181 AP LIFD.

⁶¹ Rapporto esplicativo pag. 36 contrariamente all'art. 180 cpv. 2 AP LIFD e all'art. 58 cpv. 2 AP LAID.

Riguardo all'inasprimento della pena alcuni partecipanti (AG, FR, LU, NW, SH, SO, SZ, ZG, ZH, CDCF) riscontrano inoltre problemi legati alla determinazione del «reato più grave»⁶² che si fonderebbe sulla comminatoria della pena più elevata in astratto. Poiché nel caso della sottrazione d'imposta non esiste un limite massimo della pena, mancherebbe la comminatoria della pena più elevata in astratto.

La FSA critica la mancanza della definizione di «tenere adeguatamente conto» di cui all'articolo 181 AP LIFD e all'articolo 59a AP LAID. L'inflizione di pene eccessive sarebbe evitabile soltanto se l'importo di tutte le multe venisse limitato.

8.3.5 Frode fiscale / frode fiscale qualificata

Secondo CSNLAW⁶³ il fatto di prevedere dei reati fiscali con pene detentive fino a cinque anni⁶⁴ costituisce un'inspiegabile frattura con la tradizione svizzera che, prevede in genere pene piuttosto miti per i reati fiscali, in ragione della concezione svizzera dei rapporti Stato-cittadino fondata sulla reciproca fiducia. Tale severità per i reati fiscali sarebbe inoltre incongruente con le pene previste per altri reati contro lo Stato. CSNLAW si pone anche la seguente domanda: per quale motivo un cittadino che non rispetta le sentenze dei tribunali o altri ordini impartiti da autorità statali viene punito con una semplice multa, ma se astutamente non rispetta i suoi obblighi fiscali sarebbe punito con pena detentiva fino a cinque anni?⁶⁵

*Multa cumulata*⁶⁶: a parere della CDCF e dei Cantoni FR, LU, NW, SG, SH, SZ e ZH la regolamentazione secondo cui in caso di frode fiscale è pronunciata oltre a una pena detentiva o pecuniaria una multa commisurata alla somma dell'imposta sottratta è necessaria, perché al contrario della multa per sottrazione d'imposta la pena pecuniaria è limitata verso l'alto e, come la pena detentiva, può essere inflitta con la condizionale. In assenza di questa norma i reati gravi sarebbero puniti meno severamente⁶⁷. Il Cantone SO sostiene che la multa cumulata sia una conseguenza inevitabile della soppressione del concorso ideale.

La StSK accoglie con favore l'obiettivo perseguito con la multa supplementare in caso di pena detentiva o pecuniaria⁶⁸. Tuttavia si chiede se l'introduzione di una multa supplementare legata alla somma dell'imposta sottratta sia lo strumento adatto ad assicurare che l'autore della frode fiscale qualificata venga punito più severamente. In linea di principio occorrerebbe pertanto discutere se sia conciliabile con la natura della multa che questa debba essere in fin dei conti una sanzione significativamente più severa di una pena pecuniaria.

Il progetto posto in consultazione riprende per la frode fiscale e la frode fiscale qualificata le sanzioni previste nell'avamprogetto GAFI⁶⁹. Al riguardo sono state fatte le seguenti osservazioni:

nella consultazione concernente l'avamprogetto GAFI I Verdi, alliance sud e la DB propongono di aumentare la sanzione per il crimine a 10 anni⁷⁰.

8.4 Competenza

⁶² Cfr. art. 49 cpv. 1 CP.

⁶³ Cfr. anche rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3, pag. 49.

⁶⁴ Cfr. art. 177 cpv. 1 e 2 AP LIFD; art. 55c cpv. 1 e 2 AP LAID.

⁶⁵ Cfr. art. 292 CP.

⁶⁶ Art. 177 cpv. 3 AP LIFD ≈ art. 186 cpv. 2 AP LIFD/GAFI; art. 55c cpv. 3 AP LAID ≈ art. 59 cpv. 2 AP LAID/GAFI.

⁶⁷ Cfr. la disposizione analoga nell'art. 14 cpv. 4 AP DPA e il n. 4.2.2.

⁶⁸ Cfr. art. 14 cpv. 4 AP DPA.

⁶⁹ Art. 177 cpv. 1 e 2 AP LIFD ≈ art. 186 cpv. 1 e 1^{bis} AP LIFD/GAFI; art. 55c cpv. 1 e 2 AP LAID ≈ art. 59 cpv. 1 lett. a AP LAID/GAFI.

⁷⁰ 10 anni al massimo secondo la DB e minimo 10 anni secondo alliance sud. I Verdi sostengono le posizioni di queste due associazioni, cfr. rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 49 e nota 16.

8.4.1 Pareri relativi alla proposta secondo l'avamprogetto

In linea di principio i Cantoni AR, BE, BL, FR, GE, JU, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, la CDCF e l'USS sostengono la proposta che consiste nella competenza delle autorità fiscali per l'inchiesta e il giudizio di tutti i reati fiscali con riserva del rinvio a giudizio e della trasmissione degli atti a un tribunale se lo richiede l'imputato o se sembra opportuna una pena detentiva.

I Cantoni BL, BS, TI e ZG chiedono che i Cantoni siano liberi di decidere se lasciare condurre alle autorità fiscali o ai ministeri pubblici le inchieste sui reati fiscali in generale o solo su determinate categorie di reati fiscali (contravvenzioni, delitti, crimini).

La proposta è messa in discussione dai Cantoni VS e SG e da economistesuisse: la competenza delle autorità fiscali contrasterebbe con i principi del diritto moderno, creerebbe problemi in merito alla separazione dei poteri, farebbe sorgere conflitti di interesse e l'indipendenza non sarebbe garantita. Inoltre i nuovi mezzi d'indagine presuppongono conoscenze specifiche e l'esame della sussistenza dell'astuzia costituirebbe una particolare sfida per le autorità competenti.

Per il Cantone TI è auspicabile che la legge attribuisca alle autorità fiscali il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni che non superano una certa soglia di gravità e ritiene preferibile che la competenza per il perseguimento dei reati fiscali sia attribuita alla magistratura penale.

Il PPD respinge la competenza proposta e chiede di mantenere le competenze previste attualmente per la sottrazione d'imposta e la frode fiscale.

8.4.2 Ruolo e funzione delle autorità penali ordinarie secondo l'avamprogetto

Rappresentanza dell'accusa dinnanzi al Tribunale penale: alcuni Cantoni (FR, GL, LU, NW, OW, SH, SZ, TG) e la CDCF chiedono che venga concessa ai Cantoni la libertà organizzativa di ammettere non soltanto il ministero pubblico ma anche l'amministrazione quale rappresentanza dell'accusa dinnanzi al Tribunale penale, purché le persone incaricate dell'inchiesta penale siano specialmente istruite a tal fine⁷¹.

La CAIS e l'ASM criticano il coinvolgimento del ministero pubblico dopo il rinvio a giudizio (in veste di procuratore / parte): sarebbe inefficiente dal punto di vista processuale se il ministero pubblico dovesse occuparsi di un procedimento che per lui è completamente nuovo. Pertanto la CAIS considera inutile ed esagerato il coinvolgimento del ministero pubblico in particolare nel caso delle contravvenzioni.

*Delimitazione delle competenze delle autorità penali amministrative / del ministero pubblico:*⁷² a parere dei Cantoni BG, SG e ZG il ruolo, la competenza e la legittimazione dei mezzi giuridici del ministero pubblico e le competenze tra autorità amministrative e ministero pubblico sarebbero poco chiari e da ancorare meglio a livello legislativo.

8.4.3 Modelli alternativi

Autorità fiscale come autorità penale delle contravvenzioni: alcuni Cantoni che in linea di massima approvano la proposta e altri Cantoni chiedono di esaminare se le autorità fiscali debbano essere definite autorità penali delle contravvenzioni ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 357 CPP con le rispettive limitazioni rispetto alla proposta formulata nell'avamprogetto (FR, LU, NW, SH, ZH, CDCF). Questa richiesta viene sostenuta anche dal Cantone TI che auspica che la legge attribuisca alle autorità fiscali il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni che non superano una certa soglia di gravità.

⁷¹ Cfr. al riguardo la condizione ancorata all'art. 20 cpv. 1 DPA.

⁷² Art. 186 AP LIFD

Secondo i Cantoni ZG e GR, la CDCGP e la CAIS è chiaro che le autorità fiscali (amministrazioni cantonali delle contribuzioni; AFC) debbano agire ai sensi delle disposizioni summenzionate unicamente in qualità di autorità fiscali delle contravvenzioni. In caso di sospetto di un delitto o di un crimine la competenza dovrebbe spettare al ministero pubblico. La CDCGP ritiene che le imposte dirette dovrebbero essere di competenza dei ministeri pubblici cantonali mentre quelle indirette del Ministero pubblico della Confederazione⁷³.

Autorità specializzate nel diritto penale fiscale in qualità di autorità penale delle contravvenzioni: la FSA propone di trasferire in linea di principio la competenza del giudizio della sottrazione d'imposta a un'autorità specializzata nel diritto penale fiscale in qualità di autorità penale delle contravvenzioni ai sensi degli articoli 17 e 357 CPP. Le autorità fiscali dovrebbero essere competenti soltanto per i casi bagatella con riserva del rinvio a giudizio (analogamente alla procedura del decreto d'accusa).

8.4.4 Competenza territoriale

Diversi Cantoni (AR, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, VD, ZG, ZH) e la CDCF fanno notare che applicando la DPA la competenza territoriale sarebbe retta dal principio del luogo del reato⁷⁴. Di conseguenza la competenza potrebbe spettare a un Cantone in cui l'imputato non ha mai avuto domicilio o sede. Quindi occorrerebbe stabilire in una regolamentazione speciale che il luogo dell'assoggettamento fiscale determina la competenza territoriale. In questo modo il medesimo Cantone sarebbe competente sia per il procedimento penale sia per la procedura di ricupero d'imposta.

I Cantoni AR, BS, GR e SO propongono di esaminare la possibilità di prevedere una sola competenza territoriale nei casi in cui risultano diverse competenze territoriali a causa di un cambiamento di domicilio o di sede nel periodo in cui è stato commesso il reato oppure di un domicilio fiscale secondario.

8.4.5 Altre osservazioni

Competenze specialistiche: il Cantone ZH sottolinea che il disbrigo tempestivo dei casi richiede conoscenze approfondite in diritto fiscale e contabilità. Questi requisiti dovrebbero essere soddisfatti anche dai ministeri pubblici, se fosse loro attribuita la relativa competenza. In questo contesto bisogna fare riferimento al parere della FSA, la quale ammette che il giudizio di alcuni casi di diritto fiscale può essere complesso e necessita di competenze specialistiche in materia. D'altra parte la fattispecie penale dovrebbe essere formulata in modo tale che le autorità penali possano perseguirla e giudicarla anche in assenza di queste competenze specialistiche in materia di diritto fiscale.

Giurisdizione penale per i reati fiscali: la FSA accoglie favorevolmente il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella penale. Per contro l'ASM si domanda se ha senso lasciare giudicare i reati fiscali dalla giustizia penale. Ciò non varrebbe soltanto per le imposte dirette ma anche per le imposte indirette. Anche il Cantone BL, GPF, la FER e l'ABPS esprimono delle riserve al riguardo. Le diverse competenze per i rimedi giuridici nelle cause amministrative e penali (tribunali amministrativi e penali) complicherebbe notevolmente la procedura, comporterebbe costi supplementari e allungherebbe considerevolmente i tempi del procedimento. La suddivisione della procedura andrebbe a discapito di chi fa ricorso alla giustizia, che sarebbe confrontato con due procedure diverse, ognuna con istanze di ricorso distinte.

⁷³ Il Ministero pubblico della Confederazione si è astenuto dal pronunciarsi nel quadro della consultazione, tuttavia ha espresso il suo parere in merito alla proposta della CDCGP mediante scritto separato, nel quale respinge la competenza nell'ambito del diritto penale fiscale a lui estraneo. Infatti né il diritto in vigore né la revisione che ne viene proposta avrebbero previsto casi sottoposti alla giurisdizione federale. La situazione dovrebbe rimanere la medesima.

⁷⁴ Art. 31 cpv. 1 primo periodo CPP in combinato disposto con l'art. 22 cpv. 1 DPA.

Inoltre i tribunali penali dovrebbero attendere che l'amministrazione (la giustizia amministrativa) fissi l'importo dell'imposta sottratta, poiché in funzione di esso dovrebbe essere determinata la multa.

8.5 Procedura

8.5.1 Pareri relativi alla proposta secondo l'avamprogetto

Alcuni partecipanti (AG, FR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, ZH; CDCF, StSK; I Verdi) approvano esplicitamente l'applicazione della DPA per i procedimenti penali fiscali riguardanti le imposte dirette.

Altri partecipanti (BS; CCIG, economiesuisse, FPV, FTAF, CAIS, OC IVA, FSA, ASB, CF) hanno addotto una serie di argomenti contro l'applicazione della DPA tra cui anche quello secondo cui con l'applicazione della DPA, che è obsoleta, viene ripresa la prassi peggiore (ad es. correlazione tra procedura di recupero d'imposta e procedimento penale); già in occasione della riforma dell'IVA avrebbero dovuto essere colmate diverse lacune nella procedura penale in materia di IVA. Il succedersi della DPA e del CCP (ad es. in caso di rinvio a giudizio) sarebbe in contrasto con un diritto processuale uniforme, sarebbe inefficiente a causa di doppioni, complicherebbe la procedura e comporterebbe il rischio di errori nonché problemi di delimitazione e di interpretazione. Inoltre, la DPA sarebbe un codice di procedura sconosciuto ai Cantoni. Alcuni partecipanti argomentano pure che applicare un'unica procedura come per le imposte indirette non sarebbe né opportuno né adeguato a causa delle differenze tra imposte dirette e indirette.

Infine alcuni criticano pure il fatto che la DPA non segua il modello «pubblico ministero» adottato in ambito di CPP (AG, SZ, TG, ZH; CAIS).

8.5.2 CPP quale diritto processuale alternativo

Alcuni partecipanti sono a favore dell'applicabilità del CPP (FSA, CAIS)⁷⁵ o chiedono di esaminare l'applicazione del CPP e di individuare vantaggi e svantaggi della DPA e del CPP (ZG; ASM).

8.5.3 Procedura abbreviata

Campo d'applicazione (importo massimo della multa): la CDCF e alcuni Cantoni (BL, FR, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, ZG, ZH) riconoscono che la procedura abbreviata di cui all'articolo 65 DPA potrebbe essere una soluzione adeguata per semplici casi di sottrazione d'imposta. Dato però che la multa è in funzione dell'importo sottratto occorre un importo massimo molto più elevato di quello di 2000 franchi previsto nella DPA. Il Cantone UR attribuisce alla procedura abbreviata un ruolo centrale, dato che a seguito del progetto bisognerebbe prevedere tempi processuali più lunghi e un dispendio amministrativo notevolmente più elevato. L'importo massimo della multa dovrebbe quindi essere aumentato a 30 000 franchi, affinché la procedura abbreviata possa essere applicata alla maggior parte dei casi. Il Cantone GR auspica un importo massimo della multa di 10 000 franchi, il Cantone GE uno di 50 000.

Inosservanza di prescrizioni d'ordine: la CDCF e alcuni Cantoni (AR, FR, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, ZG, ZH) ritengono che la procedura abbreviata sia inutile per l'inosservanza di prescrizioni d'ordine, poiché presuppone la rinuncia a un ricorso che proprio in questi casi (renitenza dell'obbligato) è difficile ottenere. La maggioranza suggerisce quindi di includere nel progetto una disposizione che per la violazione di obblighi procedurali preveda una notifica diretta del decreto penale con l'indicazione dei rimedi giuridici senza

⁷⁵ Cfr. al riguardo anche il n. 8.4.3 (autorità penale delle contravvenzioni ai sensi dell'art. 357 CPP).

che venga prima avviato un procedimento (come già previsto in alcune leggi fiscali cantonali).

Alternative: in alcuni casi viene espressa la necessità di una procedura speciale più estesa.

- Secondo il Cantone VD le nuove norme comportano complicazioni e quindi maggiori costi e tempi processuali più lunghi. Esso ritiene pertanto indispensabile prevedere una procedura abbreviata per i casi di lieve o media gravità, affinché soltanto una minoranza dei casi debba essere giudicata secondo la nuova procedura.
- Il Cantone SG suggerisce di esaminare se, rispettando i principi di diritto penale, sia possibile una procedura accelerata (senza avviare il procedimento, pronunciare direttamente la multa) in caso di sottrazione d'imposta semplice.
- Per la ZVDS un diritto penale fiscale moderno necessita di una procedura di recupero d'imposta semplificata, secondo cui per i casi che non presentano la qualità di una sottrazione d'imposta grave si possa procedere in modo semplice al disbrigo e al recupero d'imposta.

8.5.4 Altre osservazioni

Pene pecuniarie: il Cantone AG osserva che nella procedura del decreto d'accusa secondo il CPP possono essere pronunciate pene pecuniarie non superiori a 180 aliquote giornaliere⁷⁶, mentre la DPA non stabilisce un tale limite per le pene pecuniarie e prevede il rinvio a giudizio solo in caso di pena detentiva⁷⁷. Per il Cantone AG occorre pertanto verificare se in caso di prevista pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere debba avere luogo un rinvio all'autorità giudiziaria penale.

Alcuni partecipanti confermano esplicitamente la necessità che il *reato di base e il reato qualificato siano esaminati in base allo stesso ordinamento procedurale* (FR, GE, JU, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, ZG, ZH; CDCF; PS)⁷⁸.

Incertezza riguardo alle disposizioni della DPA applicabili: alcuni partecipanti (i Cantoni AI, AR, BE, BL, FR, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, VD, ZG, ZH; la CDCF; TS) criticano la gerarchia legislativa a due livelli poiché complicherebbe l'applicazione del diritto e solleverebbe questioni di delimitazione. Non sarebbe inoltre chiaro quali siano le disposizioni della DPA da applicare. Essi chiedono, ad esempio, se sono applicabili anche gli articoli 2-18 DPA o l'articolo 23 DPA [disposizioni penali per gli adolescenti] o per quale motivo gli articoli 16 e 18 DPA sono ripresi soltanto per la LAID e non per la LIFD. Auspicano pertanto un'armonizzazione più precisa delle disposizioni di diritto penale nella LIFD/LAID e nella DPA. Chiedono pure di definire chiaramente le disposizioni applicabili o quelle non applicabili.

8.6 Mezzi d'indagine

I pareri riguardanti l'accesso a dati presso le banche sono illustrati nel numero 8.7.

Dei partecipanti che si sono espressi esplicitamente sui mezzi d'indagine previsti solo alcuni fanno distinzione tra mezzi d'indagine *aventi* carattere coattivo e quelli *non aventi* carattere coattivo. Le considerazioni che riguardano espressamente il secondo gruppo sono riassunte nel numero 8.8.

8.6.1 Pareri relativi al principio

⁷⁶ Art. 352 cpv. 1 lett. b CPP

⁷⁷ Art. 73 cpv. 1 DPA

⁷⁸ Vedi anche rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 49 seg. «Procedura (...)».

La CDCF, alcuni Cantoni (AG, BL, FR, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SZ, ZH), la StSK, l'UCS e singoli rappresentanti del settore privato (OREF, USS, TrS) si esprimono positivamente sull'ampliamento proposto dei mezzi d'indagine per le autorità fiscali. Il Cantone JU e OREF si aspettano tuttavia un carico di lavoro supplementare e la fine dell'«entente cordiale».

La CDCF e i Cantoni FR, LU, NW, SH e SZ affermano che se non deve essere considerata un reato non grave, la sottrazione d'imposta deve essere combattuta con gli stessi mezzi che gli altri reati.

L'OAD-FCT ritiene che sia sproporzionato autorizzare mezzi d'indagine ampliati in caso di una semplice mancata dichiarazione senza l'uso di documenti falsi (omissione). Auspica pertanto un'estensione soltanto alla frode fiscale tramite documenti falsificati.

Il Cantone VS e diversi partecipanti del settore privato (CP, CSNLAW, FER, FPV, FTAf, OREF, USAM, TS, ABPS) si esprimono in modo critico per diverse ragioni: un ampliamento dei possibili mezzi d'indagine concederebbe troppi poteri alle autorità fiscali; queste diverrebbero in tal modo non solo una polizia tributaria ma pure un procuratore e un giudice. La proposta condurrebbe a una criminalizzazione e sarebbe non soltanto in contrasto con il rapporto di fiducia ma lo distruggerebbe completamente. Anche se si mira all'accesso ai dati bancari (cfr. qui di seguito il n. 8.7), gli altri mezzi d'indagine sarebbero eccessivi e completamente sproporzionati alle presunte lacune del diritto vigente. TS argomenta inoltre che il diritto procedurale vigente offre sufficienti strumenti e che quindi non è necessario ampliare i mezzi d'indagine. CSNLAW non comprende perché conferire maggiori poteri all'autorità fiscale per arginare un fenomeno che è del tutto esiguo. Come ricordava il Consiglio federale il 16 febbraio 2016 (risposta alla mozione 10.4050), esisterebbero mezzi ben più importanti della repressione poliziesca per garantire l'onestà fiscale.

8.6.2 Competenza per ordinare mezzi d'indagine

Il Cantone BS e l'ASB chiedono che la competenza di ordinare i mezzi della procedura penale non riguardi la competenza esclusiva dell'autorità fiscale e che tali mezzi siano ordinati e approvati da un'autorità indipendente (ad es. ministero pubblico o tribunale).

8.6.3 Altre osservazioni

Secondo il Cantone TI per una questione di chiarezza e sicurezza del diritto occorre prevedere una base legale chiara che indichi i mezzi a disposizione dell'autorità fiscale in caso di reato fiscale nell'ambito delle imposte dirette e, soprattutto, le costellazioni di reato (crimine/delitto o semplice sottrazione d'imposta?) in cui questi possono venire utilizzati.

8.7 Richiesta di dati presso le banche

8.7.1 Pareri relativi al principio

La maggioranza dei Cantoni (AG, AR, BL, FR, GE, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, ZG, ZH), la CDCF, la StSK, il PBD, l'USS e SIC Svizzera ritengono opportuno e ragionevole concedere alle autorità fiscali l'accesso ai dati bancari nei procedimenti penali fiscali. Sarebbe una misura importante per l'istruzione dell'incarto. La situazione attuale (divieto dell'obbligo di autoincriminazione contro nessun mezzo d'indagine da parte dell'autorità fiscale) sarebbe inaccettabile. Questa proposta sarebbe giustificata anche alla luce degli sviluppi nell'ambito dell'assistenza amministrativa, della strategia di emersione del denaro non dichiarato e della cattiva reputazione della Svizzera quale paradiso fiscale. Ciò permetterebbe inoltre di eliminare la disparità di trattamento delle autorità fiscali nazionali rispetto a quelle estere. I suddetti partecipanti fanno notare che questa possibilità di per sé ha già un effetto preventivo e che il voler mantenere il segreto bancario fiscale anche in casi concreti di so-

spetto dà un segnale negativo. Alcuni partecipanti favorevoli chiedono tuttavia di trasferire la competenza di decidere in merito alla raccolta di informazioni presso le banche a un'altra autorità anziché al direttore dell'amministrazione delle contribuzioni interessata⁷⁹.

Il Cantone UR e il PLR vogliono ammettere l'accesso ai dati presso le banche – oltre che per la frode fiscale disciplinata nel diritto vigente – solo per la sottrazione intenzionale e ripetuta di importanti somme d'imposta. Dichiarano inoltre che l'imposta preventiva non rende attrattiva la non dichiarazione di fattori fiscali e garantisce già un'elevata onestà fiscale.

Il PEV approva che il segreto bancario fiscale non debba più valere senza restrizioni in casi di grave sottrazione d'imposta, con cui intende anche la sottrazione ripetuta di importanti somme e commessa con energia criminale. I Verdi constatano che la sottrazione d'imposta continua a non essere considerata un delitto ma una contravvenzione; essa non sarebbe quindi un reato e di conseguenza anche in futuro non sarà possibile accedere a dati bancari in caso di sospetto di sottrazione d'imposta.

L'UDC, il PPD e l'ASB respingono in generale l'accesso a dati bancari nel quadro di un procedimento penale: l'UDC teme che esso crei una scorciatoia verso la soppressione dell'autodichiarazione e l'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Dal canto suo, il PPD è contrario a ogni obbligo di informare delle banche nei confronti delle autorità amministrative. L'ASB ritiene che non sia necessario sopprimere il segreto bancario fiscale nei procedimenti penali delle autorità fiscali a causa dell'imposta preventiva.

8.7.2 Autorizzazione a richiedere informazioni presso le banche

Secondo l'USS è sproporzionato prevedere un'autorizzazione.

Il Cantone GR è l'unico partecipante ad approvare esplicitamente la competenza del direttore dell'amministrazione delle contribuzioni interessata.

Per contro, numerosi partecipanti (Cantoni AG, BL, FR, JU, LU, NW, SH, SZ, VS, ZG; CDCF, StSK; PLR, PBD; CCIG, CP, FER, FPV, GPF, OAD-FCT, ODA Genève, ASB, USAM, ABPS, CF, ASG, ZVDS) ritengono che l'autorizzazione da parte del direttore e un controllo successivo tramite una possibilità di ricorso contro il provvedimento d'inchiesta sia insufficiente. Vengono addotti diversi argomenti che possono essere riuniti nei tre gruppi seguenti:

- misura di protezione insufficiente: l'autorizzazione non offrirebbe una protezione sufficiente contro le ingerenze ingiustificate nella sfera privata, la sproporzionalità, gli abusi, l'arbitrio e gli eccessi. L'autorizzazione creerebbe soltanto l'illusione che la sfera privata sia protetta; la democrazia sarebbe messa sotto la tutela dell'Amministrazione.
- Conflitti d'interesse: il direttore non sarebbe indipendente; assumerebbe il ruolo di giudice e di parte, da cui sorgerebbero conflitti d'interesse, e non sarebbe garantita una ponderazione equa degli interessi. Il direttore sarebbe infine vincolato alle istruzioni del Governo in quanto autorità politica e amministrativa.
- Competenza specialistica in diritto penale: l'esame del sospetto di reato, della proporzionalità e di altri elementi richiederebbe una competenza specialistica in diritto penale, di cui il direttore in generale non disporrebbe. Vi sarebbe quindi il rischio che il provvedimento d'inchiesta non regga all'esame del tribunale.

Per questi motivi i partecipanti chiedono che invece del direttore sia un'altra autorità (autorità penale o della giustizia amministrativa oppure ministero pubblico) a decidere in merito alla richiesta di dati alle banche.

⁷⁹ Cfr. n. 8.7.2.

8.7.3 Altre osservazioni

Protezione della sfera privata / rapporto di fiducia: la CF afferma che alla luce del diverso grado di fiducia in caso di tassazione mista o di autotassazione e di ricorso solo successivo la sproporzionalità dell'accesso ai dati bancari è evidente. Secondo il suo parere, condiviso da CSNLAW, l'accesso ai dati bancari viola il diritto alla protezione della sfera privata e stravolge il tradizionale rapporto di fiducia esistente tra cittadino e Stato.

Per la CDCF e i Cantoni FR, LU, NW e SH è errato esigere fiducia anche quando sussiste già un sospetto concreto di una sottrazione d'imposta; in questo caso, l'accesso ai dati bancari sarebbe la reazione adeguata. La CDCF e i Cantoni SG, SZ e ZH sottolineano che il rapporto di fiducia continua ad essere tenuto in alta considerazione (il segreto bancario fiscale nella procedura di tassazione non è toccato dal progetto). Tuttavia, essi osservano altresì che la concessione dell'accesso ai dati bancari rappresenta un cambiamento fondamentale nel rapporto tra i contribuenti e lo Stato. Infine, i Cantoni SO, SZ e ZH rilevano che anche le autorità fiscali sono parte di questo rapporto di fiducia; le autorità fiscali cantonali meriterebbero fiducia in particolare perché fanno un uso responsabile della possibilità di ottenere informazioni dalle banche.

Trattamento in un progetto separato: l'ASB vuole che l'accesso ai dati bancari nei procedimenti per sottrazione d'imposta in quanto questione politica sia trattato separatamente. Le questioni relative alla protezione della sfera privata negli affari finanziari devono essere riservate alla decisione esclusiva del Popolo.

Apposizione dei sigilli: per proteggere gli interessati l'OAD-FCT chiede di prevedere l'apposizione obbligatoria dei sigilli.

Consegna volontaria: secondo la FSA la cultura fiscale svizzera esige che l'imputato abbia la possibilità di consegnare personalmente i documenti bancari.

8.8 Provvedimenti coattivi

8.8.1 Pareri relativi al principio

Il Cantone ZG approva esplicitamente la possibilità di adottare provvedimenti coattivi. I Cantoni AG e SG sottolineano l'effetto preventivo generato da questa possibilità, che in definitiva promuoverebbe anche l'onestà fiscale. TrS ritiene che i provvedimenti coattivi siano giustificati per motivi di etica fiscale, perché in tal modo sarebbe possibile lottare efficacemente contro i reati fiscali.

Il PLR, il PEV e l'OAD-FCT vogliono ammettere i provvedimenti coattivi soltanto per i reati particolarmente gravi: per il PLR si tratta della sottrazione intenzionale e ripetuta di importanti somme d'imposta, che dovrebbe essere considerata frode; per il PEV i provvedimenti coattivi devono essere utilizzati soltanto in caso di sottrazione d'imposta ripetuta di importanti somme e commessa con energia criminale. L'OAF-FCT respinge i provvedimenti coattivi per mere omissioni (ad es. mancata dichiarazione di fattori fiscali).

L'UDC, l'USC, l'ASB, SwissHoldings e la ZVDS sono contrari al possibile impiego di provvedimenti coattivi. Da un lato essi argomentano che in tal modo si spalancherebbero le porte all'applicazione arbitraria di provvedimenti coattivi da parte delle autorità fiscali unicamente sulla base di cosiddetti elementi di sospetto (UDC). I provvedimenti coattivi non sarebbero necessari dato che attualmente la sottrazione d'imposta verrebbe già perseguita severamente (ASB, SwissHoldings), violerebbero la sfera privata (USC) e non sarebbero proporzionati (ZVDS). Dall'altro lato, quale motivo contro un'uniformazione tra le imposte dirette e quelle indirette vengono addotte le differenze sostanziali tra questi due tipi di imposta: lo «strumento di potere dei provvedimenti coattivi, senza controllo del giudice» sarebbe stato affidato consapevolmente ed esclusivamente alla Confederazione per l'ambito della sostanza commerciale. Rispetto a un privato, un'azienda non disporrebbe di una sfera privata degna di

una protezione così elevata (ASB). In altre parole, la protezione per le persone «non professioniste» sarebbe più importante che per le persone «professioniste» (FER, GFP, USAM, ABPS).

8.8.2 Competenza

Diversi partecipanti (Cantoni AG, BL, BS; StSK; PLR, PS; ASB, ASG) chiedono, segnatamente per ragioni legate a conflitti d'interesse, indipendenza o divisione dei poteri, di assegnare la competenza per ordinare o autorizzare provvedimenti coattivi alle autorità penali ordinarie, ovvero al ministero pubblico o alle autorità giudiziarie.

8.9 Reati fiscali nel settore di attività delle persone giuridiche o con ripercussioni sulle stesse

8.9.1 Pareri relativi al principio

Il PS vede nella soppressione della punibilità della persona giuridica l'attuazione del principio che le pene fiscali sono pene criminali. Occorrerebbe però garantire che vengano chiamati a rispondere i veri responsabili e non i collaboratori subalterni.

Il Cantone SO approva la soppressione della punibilità della persona giuridica in base a considerazioni e principi di diritto penale. Ritiene però che la proposta debba essere riconsiderata, dato che comporta un aumento significativo del dispendio amministrativo nei procedimenti penali; per la violazione degli obblighi procedurali e per le infrazioni di lieve entità la proposta sarebbe sproporzionata e inapplicabile. Anche il Cantone GE approva la soppressione della punibilità della persona giuridica, chiede però un meccanismo suppletivo. Secondo la CDCF e i Cantoni FR, LU, NW, SH e SZ l'attuale punibilità illimitata della persona giuridica con ulteriore punibilità degli organi viene a giusto titolo posta in discussione. Occorrerebbe però anche un meccanismo suppletivo⁸⁰.

Alcuni partecipanti (Cantoni BE, BS, GR, OW, TI, UR, VD; CF, ODA Genève) esprimono grandi riserve nei confronti della soppressione della punibilità della persona giuridica. Essi sottolineano che il sistema attuale ha dato buoni risultati e ha contribuito a un'importante semplificazione dei procedimenti, mentre il sistema proposto solleva diverse questioni non chiarite e complica i procedimenti (ad es. a causa dell'accertamento della persona fisica).

Il Cantone BS ritiene che con la normativa vigente la sottrazione d'imposta possa essere perseguita in modo effettivo e con l'effetto deterrente necessario per le persone giuridiche. Individua inoltre possibili lacune nel sistema sanzionatorio proposto: in particolare in caso di aziende di grandi dimensioni spesso non sarebbe possibile determinare con esattezza la partecipazione al reato dei singoli attori interessati. In tali casi in futuro sarebbe prevista per le persone giuridiche la completa esenzione dalla pena in caso di sottrazione d'imposta e ciò lancerebbe un segnale chiaramente sbagliato. Nel sistema proposto vi sarebbe inoltre il rischio che la persona fisica non sia in grado di pagare la multa calcolata in base all'imposta sottratta dalla persona giuridica. Questo timore è stato espresso anche dal Cantone AI: dato che in questi casi mancherebbe il diritto di regresso contro la persona giuridica, questa rimarrebbe impunita.

Secondo la StSK vi sono diversi motivi per cui la possibilità di punire la persona giuridica per la propria sottrazione d'imposta è necessaria o la soppressione della punibilità senza alternativa è inammissibile: a causa della struttura complessa delle imprese e della partecipazione sempre maggiore delle persone giuridiche alle transazioni commerciali e legali vi sarebbe una crescente necessità di poter chiamare a rispondere le imprese stesse per le colpe penali. Sarebbe la persona giuridica a trarre direttamente vantaggio dal reato fiscale e sarebbe il vantaggio valutabile in denaro di tale reato a spingere la persona giuridica a commettere il reato. Per il senso comune di giustizia sarebbe inconcepibile riconoscere la persona giuridica quale soggetto fiscale, ma escluderla completamente dalla punibilità fiscale. Inoltre, per la

⁸⁰ Cfr. n. 8.9.2.

StSK, liberare la persona giuridica dalla sua responsabilità genererebbe distorsioni della concorrenza.

In sostanza i Cantoni BS e UR nonché l'ODA Genève sono esplicitamente a favore del mantenimento del sistema vigente. Anche i Verdi respingono la soppressione della punibilità della persona giuridica: spesso vi sarebbero pressioni esercitate dal superiore e legate alla dinamica dell'impresa, sarebbe quindi troppo semplice chiamare a rispondere solo la singola persona.

8.9.2 Disciplinary complementari / alternativi

Punibilità sussidiaria della persona giuridica («meccanismo suppletivo»): per colmare eventuali lacune sanzionatorie a seguito della soppressione della punibilità della persona giuridica diversi partecipanti hanno chiesto la creazione di un meccanismo suppletivo (Cantoni AG, AI, AR, BL, FR, GE, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, ZG, ZH; CDCF, StSK; PS, FSA, USS). Propongono una norma speciale analoga all'articolo 100 LIVA, l'innalzamento del limite massimo della multa di cui all'articolo 7 DPA o una norma speciale analoga all'articolo 102 capoverso 1 o 2 CP.

L'ASM si esprime a favore della *punibilità primaria della persona giuridica*, legata alla possibilità di un'*ulteriore punibilità della persona fisica*, se questa ha agito intenzionalmente.

Punibilità della persona giuridica in caso di mancato pagamento della persona fisica: secondo l'USS le persone giuridiche devono rispondere dei loro reati fiscali, se la persona fisica che ha agito non può pagare la multa.

La StSK suggerisce di esaminare *modelli alternativi di sanzione* (scioglimento, limitazione dell'attività ecc.).

8.9.3 Altre osservazioni

Punibilità della persona giuridica in generale: secondo la StSK la punibilità della persona giuridica è giustificabile per diversi motivi: il diritto civile riconoscerebbe alla persona giuridica il godimento e l'esercizio dei diritti civili. Sarebbe inoltre punibile, anche se non con sanzioni privative della libertà, ma con sanzioni finanziarie quali lo scioglimento, la limitazione dell'attività e altro ancora. In riferimento all'articolo 102 CP e all'articolo 181 LIFD, la StSK ritiene che il principio secondo cui la persona giuridica non può commettere reati sia obsoleto. Avrebbe inoltre constatato all'estero una tendenza alla responsabilità penale delle imprese.

Trattamento in un progetto separato: l'ASB ritiene inopportuno un esame della punibilità della persona giuridica isolato e limitato al diritto fiscale, motivo per cui vuole che questo tema sia trattato in un progetto separato.

8.10 Posizione giuridica dell'AFC

8.10.1 Pareri relativi al principio

Diversi Cantoni (AR, FR, LU, NW, SH, TG, ZG) e la CDCF si chiedono se le competenze dell'AFC⁸¹ rientri nei limiti delle competenze previsti dalla Costituzione.

Per la FTAF l'intreccio tra competenze attribuite all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni ed all'AFC instaurato dagli articoli 185 e 187 AP LIFD determinerebbe una lesione del diritto fondamentale, sancito dall'articolo 30 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e dall'articolo 6 della Convenzione del

⁸¹ Art. 185 AP LIFD

4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), che le autorità siano composte in maniera certa secondo quanto previsto dalla legge. Infatti, la competenza dell'autorità di perseguimento penale non sarebbe determinata dalla legge, ma dalla discrezionalità dell'autorità federale, che può scegliere di partecipare attivamente ad un procedimento⁸², e dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, che può, laddove i reati sono stati commessi in più Cantoni, chiedere all'AFC di assumersi l'inchiesta oppure che può, se l'AFC le richiede l'apertura di un procedimento, non aprirlo, con la conseguenza che la relativa competenza può passare all'AFC⁸³.

Il Cantone TI, la FTAF, TS e l'ASA criticano la commistione di competenze tra l'autorità cantonale e quella federale, poiché determinerebbe una situazione di incertezza giuridica e di potenziale disparità di trattamento, non sarebbe economica, comporterebbe un aumento dei costi e allungherebbe la durata dei procedimenti. Nell'intreccio delle competenze tra amministrazioni cantonali delle contribuzioni e AFC non sarebbe chiaro a chi spetta la conduzione del procedimento.

8.10.2 Attrazione delle competenze

L'USS accoglie favorevolmente la possibilità dell'AFC di avocare a sé la competenza di aprire un procedimento se il Cantone rimane inattivo⁸⁴. Secondo i Cantoni AG, AI e ZH questa possibilità può essere giustificata in qualche modo con la funzione di vigilanza. Sarebbe tuttavia necessario precisare che ciò vale soltanto per l'imposta federale diretta.

L'ASA e l'ASG respingono invece una tale attrazione delle competenze, poiché sarebbe priva di fondamento. Inoltre l'ASG critica il fatto che i Cantoni non dispongano di rimedi giuridici per difendersi dalla concentrazione di competenze dell'AFC.

I Cantoni BE e OW fanno notare che gli interessati non comprenderanno perché l'AFC conduce i procedimenti riguardanti l'imposta federale diretta ma non quelli relativi alle imposte cantonali e comunali.

8.10.3 Diritti di parte dell'AFC

Per i Cantoni AG, AI, AR, OW e ZH i diritti di parte dell'AFC⁸⁵ non possono essere giustificati con la sua funzione di vigilanza. Essi individuano inoltre problemi pratici a livello di attuazione: affinché possa partecipare al procedimento, l'AFC dovrebbe essere informata dell'apertura di ogni procedimento, cosa che verrebbe espressamente respinta. Anche il Cantone BE è contrario a un'influenza determinante dell'AFC sulla procedura dei Cantoni. Ciò equivarrebbe a un'ingerenza eccessiva nell'autonomia procedurale dei Cantoni e sarebbe inconciliabile con la funzione contestuale di vigilanza dell'AFC. Per contro, i Cantoni BE e OW approvano la semplice partecipazione dell'AFC agli atti procedurali⁸⁶ e il diritto di esprimersi⁸⁷. Secondo il Cantone AR, i diritti di parte dell'AFC possono complicare notevolmente il procedimento.

Per l'ASA il procedimento deve essere condotto da un'autorità cantonale o federale; si dovrebbe invece rinunciare a una partecipazione dell'AFC a un procedimento cantonale.

Per il Cantone TI l'estensione dei poteri a favore dell'AFC, in particolare la possibilità di interporre reclamo contro le operazioni d'inchiesta dell'amministrazione delle contribuzioni, l'attribuzione all'AFC degli stessi diritti dell'amministrazione coinvolta e l'estensione della

⁸² Art. 185 cpv. 2 AP LIFD

⁸³ Art. 189 cpv. 1 AP LIFD

⁸⁴ Art. 185 cpv. 1 AP LIFD

⁸⁵ Art. 185 cpv. 2-7 AP LIFD

⁸⁶ Art. 185 cpv. 3 lett. b AP LIFD

⁸⁷ Art. 185 cpv. 3 lett. c AP LIFD

competenza dell'AFC per il giudizio nei casi di cui all'articolo 185 capoverso 1 AP LIFD non si giustifica. Con la riforma l'AFC acquisirebbe dei poteri che, in molti ambiti, avrebbero quale conseguenza di ampliare il ruolo di vigilanza stabilito dalla legge, a scapito della sovranità fiscale cantonale e dei principi costituzionali. La FTAF e l'ASG condividono l'opinione del Cantone TI e giungono alla conclusione che le competenze dell'AFC minano il federalismo esecutivo in ambito di imposte dirette.

8.10.4 Inchiesta su richiesta di un Cantone

La StSK accoglie esplicitamente la possibilità dell'AFC di assumersi l'inchiesta se vi sono sufficienti indizi che i reati fiscali sono stati commessi in più Cantoni e l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta di uno dei Cantoni interessati ne fa richiesta all'AFC⁸⁸.

Alternative: alcuni partecipanti (Cantoni BE, GL, GR, OW; StSK) sostengono che alla luce dei nuovi mezzi d'indagine saranno necessari ulteriori esperti. I piccoli Cantoni non sarebbero in grado di predisporre servizi specializzati. Sarebbe inoltre sproporzionato se alla luce dell'esiguo numero di casi essi fossero obbligati a formare impiegati per provvedimenti speciali d'inchiesta. Per il Cantone GL è quindi indispensabile che nei casi complessi l'AFC continui a mettersi a disposizione quale interlocutore e organo di sostegno. La StSK chiede di esaminare in generale la possibilità di un trasferimento alla Confederazione o al Ministero pubblico.

I Cantoni BE, OW e GR suggeriscono di esaminare se sia possibile ridurre l'onere previsto lasciando che su richiesta del direttore dell'amministrazione cantonale delle contribuzioni i relativi provvedimenti d'inchiesta siano eseguiti da un unico servizio dell'AFC. In tal modo si potrebbe pure garantire una prassi uniforme per tutta la Svizzera.

8.11 Prescrizione

8.11.1 Prescrizione dei delitti e dei crimini fiscali

Il Cantone NW⁸⁹ e l'OAD-FCT criticano il fatto che i delitti e i crimini abbiano gli stessi termini di prescrizione.

Diversi partecipanti (PLR Genève; ARIF⁸⁹, FER, GPF, OAD-FCT⁸⁹, prof. Oberson, USC, U-SAM, ASA, ABPS, ASG) ritengono che una prescrizione di 15 anni⁹⁰, soprattutto in riferimento alle norme di prescrizione di diritto comune, sia sproporzionata, almeno per i delitti. Per il professor Oberson, l'esigua probabilità di scoperta non può in sé giustificare che, ad esempio, in materia di diritto di prescrizione una contravvenzione sia trattata al pari di un crimine del diritto comune. Egli sottolinea inoltre che sono previsti nuovi obblighi di comunicare e un ampliamento dei mezzi d'indagine che oggi sono già efficaci. Secondo il professor Oberson i termini di prescrizione lunghi creano difficoltà nella ricostruzione dei fatti, dato che i libri contabili devono essere conservati soltanto per 10 anni e che le banche forniscono raramente ai loro clienti giustificativi per periodi anteriori a 10 anni. Egli fa notare altresì che se si riscontrano difficoltà oggettive nel calcolo dell'imposta sottratta, la determinazione della multa sarà ancor più complicata, dato che quest'ultima è commisurata all'imposta sottratta. Secondo il professor Oberson e l'OAD-ASA⁸⁹ i termini di prescrizione previsti vanno in parte ben oltre quelli contemplati da giurisdizioni estere; per Oberson questo è un colpo duro per la competitività a livello internazionale.

⁸⁸ Art. 189 AP LIFD

⁸⁹ Cfr. rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 51.

⁹⁰ Prevista per tutti i reati fiscali, escluse le violazioni di obblighi procedurali (cfr. art. 193 cpv. 1 AP LIFD; art. 61 cpv. 1 AP LAID).

Secondo l'USC⁸⁹, la CF e l'ASG⁸⁹ il progetto allunga i termini di prescrizione e ciò non sarebbe opportuno alla luce dei nuovi mezzi d'indagine previsti e per motivi legati alla certezza del diritto.

L'ASB chiede di tenere conto dell'obbligo di conservazione di 10 anni quando si valuta il momento in cui i reati si prescrivono. Secondo l'OAD-ASA e OREF il termine deve essere fissato a 10 anni, analogamente a quello per la conservazione di documenti⁸⁹.

«Il Cantone VD ritiene (...) che bisognerebbe approfondire la questione della prescrizione dei reati fiscali in generale, soprattutto alla luce delle eventuali soluzioni adottate per regolarizzare il passato.⁸⁹»

8.11.2 Discrepanza tra la prescrizione concernente il recupero d'imposta e quella concernente il perseguimento penale

Alcuni partecipanti (Cantoni AI, AR, BE, BL, FR, LU, NW, OW, SH, SO, TG, ZG, ZH; CDCF; prof. Oberson, OREF⁹¹) per diverse ragioni criticano la discrepanza tra le norme di prescrizione di diritto penale e quelle di diritto amministrativo, per quanto riguarda sia l'inizio, sia la durata. Per alcuni di loro si impone un'armonizzazione, dato che la multa per sottrazione d'imposta dipende dal recupero d'imposta. Viene inoltre criticato il fatto che è possibile perseguire una sottrazione d'imposta mentre la riscossione posticipata dell'imposta sottratta è già caduta in prescrizione. Si teme che la discrepanza tra la prescrizione del perseguimento penale e quella della riscossione possa comportare nella prassi la rinuncia a un perseguimento penale, se non si può più procedere al recupero d'imposta a causa della prescrizione.

8.11.3 Altre osservazioni

Atto materiale quale inizio della prescrizione: i Cantoni ZH e AR si chiedono quale atto materiale sia determinante per l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione (presentazione della dichiarazione d'imposta? Adempimento di una condizione? Non impugnare una tassazione insufficiente?) e per motivi di certezza del diritto richiedono chiarimenti al riguardo. Secondo il Cantone AR per l'inizio della prescrizione di diritto penale bisogna continuare a basarsi sul periodo fiscale. Per i Cantoni ZH e AR come pure per l'ASA se l'atto materiale determina l'inizio della prescrizione, ciò comporta di fatto termini di prescrizione più lunghi.

Revisione 12.036⁹²: in linea di principio il progetto riprende le disposizioni relative alla prescrizione prevista nel disegno della legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP. L'ASB esige che si attenda di conoscere i relativi risultati dei dibattiti parlamentari, dato che solo in tal modo è possibile garantire termini di prescrizione uniformi valutati alla stessa maniera per reati analoghi.

Nessuna uniformazione: l'ASB osserva inoltre, che i termini di prescrizione per lo stesso reato differiscono a seconda del tipo di imposta (LIVA, LIFD/LAID, LIP, LTB).

8.12 Diversi

8.12.1 Autodenuncia

Secondo FER, l'ABPS e OREF, il progetto riduce la certezza del diritto per quanto riguarda le autodenunce, dato che non è più fissata una multa pari al 20 per cento dell'imposta sottratta come finora⁹³. Così anche la probabilità di un'ulteriore autodenuncia è esigua.

⁹¹ Cfr. rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 50.

⁹² Disegno di legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP (FF 2012 25423). Questa revisione è pendente in Parlamento.

⁹³ Cfr. art. 175 cpv. 4 o art. 181a cpv. 5 LIFD; art. 56 cpv. 1^{ter} o art. 57b cpv. 5 LAID.

Alcuni partecipanti criticano il fatto che l'autodenuncia abbia un effetto soltanto per la persona che si autodenuncia⁹⁴ (FER, ABPS, FSA, ODA Genève). Così, contrariamente al diritto in vigore, tutti i correi/partecipanti dovrebbero denunciarsi insieme. Nelle imprese l'effetto limitato potrebbe portare a una corsa alla prima autodenuncia e a estorsioni. Secondo il Cantone BL la regolamentazione incoraggia la delazione, dato che un organo dimissionario potrebbe sfruttare l'effetto limitato dell'autodenuncia per denunciare gli organi rimanenti. Inversamente, in vista della punibilità prevista ora per gli organi rimanenti, un organo potrebbe astenersi dalla denuncia. Per questi motivi bisognerebbe mantenere la regolamentazione vigente riguardante le autodenunce di organi.

Nella consultazione sull'avamprogetto GAFI il Cantone FR aveva sottolineato che un'autodenuncia in caso di crimine era assurda⁹⁵.

Confronta altri pareri sull'autodenuncia al numero 4.3 (riguardo alla DPA) e al numero 7.3.3 (riguardo all'IVA).

8.12.2 Amnistia

Secondo l'avviso di TS sono necessarie misure compensative a favore del contribuente (ad es. riduzione delle sanzioni di diritto amministrativo/penale; riduzione del termine di prescrizione/del ricupero d'imposta, amnistia fiscale).

Il PBD e partecipanti del settore privato (CCIG, CP, FER, FPV, FTAF, GPF, OAD-FCT, TS, ODA Genève, OREF, ZVDS) chiedono, in parte riferendosi alle richieste della Svizzera nei confronti dell'estero, di accompagnare la revisione del diritto penale fiscale a un provvedimento di amnistia o alla possibilità di regolarizzare valori patrimoniali finora non dichiarati o almeno di esaminare tali misure.

8.12.3 Entrata in vigore e applicazione delle nuove disposizioni

La FSA chiede di impostare le disposizioni transitorie analogamente a quelle del CPP⁹⁶. Essa si chiede perché i procedimenti pendenti debbano essere disbrigati secondo il diritto anteriore, dato che l'applicazione del nuovo diritto procedurale potrebbe essere vantaggiosa per l'imputato⁹⁷.

La CDCF e una parte dei Cantoni (AR, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, ZG) auspicano un termine sufficientemente lungo per il cambiamento organizzativo e la formazione del personale a seguito dei nuovi mezzi d'indagine, ma non si pronunciano sulla lunghezza di tale termine. Alcuni aggiungono inoltre che occorre garantire che la Confederazione e i Cantoni introducano le modifiche contemporaneamente.

8.12.4 Altre osservazioni

*Monopolio degli avvocati*⁹⁸: la CF sostiene la regolamentazione secondo cui nei procedimenti per contravvenzione gli avvocati non devono avere il monopolio della rappresentanza dinanzi alle autorità fiscali. La FSA invece ritiene che l'obbligo di essere assistito da un avvocato sia necessario per tutelare i diritti di difesa dell'imputato, dato che l'autorità inquirente dispone di tutta una serie di provvedimenti coattivi. Alla luce della crescente complessità e gravità delle sanzioni, ODA Genève è dell'opinione che si debba prevedere un'eccezione dall'obbligo di essere assistito da un avvocato unicamente in caso di violazione degli obblighi procedurali.

⁹⁴ Art. 191 cpv. 5 AP LIFD e art. 60 cpv. 1 AP LAID.

⁹⁵ Cfr. rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 48.

⁹⁶ Cfr. art. 446 segg. CPP.

⁹⁷ Art. 220b AP LIFD

⁹⁸ Art. 187 AP LIFD; art. 59 AP LAID.

Per contro il Cantone SO auspica un'attenuazione dell'obbligo di essere assistito da un avvocato per quel che riguarda la frode fiscale commessa con l'uso di documenti falsi; dato che questi casi sono semplici da giudicare e possono spesso essere conclusi in una procedura del decreto d'accusa, sarebbe esagerato non ammettere i rappresentanti fiscali ordinari.

«*Funzionari specialmente istruiti*»⁹⁹ il Cantone GL ritiene che la richiesta di affidare il procedimento penale ad impiegati dell'amministrazione delle contribuzioni specialmente istruiti sia sproporzionata in Cantoni con un numero di casi esiguo. Il Cantone TI fa presente che lo stesso dovrà munirsi di un apparato amministrativo che attualmente non esiste.

*Pena detentiva sostitutiva*¹⁰⁰: per il Cantone SO occorre chiedersi se in caso di contravvenzione la conversione della multa in una pena detentiva sia sensato o se non ci si debba limitare a pene pecuniarie.

Quota parte sull'imposta federale: il Cantone BL afferma che l'applicabilità della DPA comporta costi supplementari per i Cantoni (diritto alla difesa d'ufficio, patrocinio gratuito, traduttori, provvedimenti d'inchiesta). La chiave di ripartizione di cui all'articolo 195 capoverso 1 AP LIFD dovrebbe quindi essere esaminata e adeguata. L'UCS deplora che le città e i comuni continuino a non partecipare alle entrate provenienti da multe e ricuperi d'imposta.

Statistica dei reati fiscali: il PS ribadisce la richiesta di una statistica dei reati fiscali postulata già tramite interventi parlamentari.

Allegato:

Elenco dei destinatari della procedura di consultazione

⁹⁹ Art. 20 cpv. 1 secondo periodo DPA

¹⁰⁰ Art. 36 CP; cfr. rapporto esplicativo, art. 166 e 194 AP LIFD.

